

**Cassa pensione
Georg Fischer**

**Regolamento
di previdenza
2020**

Edizione gennaio 2020

Indice

1.	Termini utilizzati	3
2.	Disposizioni generali	5
2.1	Generalità.....	5
Art. 1	Nome e scopo della fondazione	5
Art. 2	Posizione sulla LPP e responsabilità	5
2.2	Disposizioni comuni relative all'obbligo assicurativo	5
Art. 3	Inizio dell'assicurazione	5
Art. 4	Fine della copertura assicurativa	6
Art. 5	Congedo non pagato.....	6
Art. 6	Mantenimento dell'assicurazione	6
Art. 7	Assicurazione esterna in seguito a cessazione del rapporto di lavoro	7
Art. 8	Assicurazione esterna in caso di proseguimento dell'attività nel Gruppo Georg Fischer.....	7
2.3	Disposizioni comuni relative alle basi assicurative	8
Art. 9	Calcolo dell'età determinante	8
Art. 10	Età di pensionamento.....	8
2.4	Disposizioni comuni relative al riscatto di prestazioni previdenziali	8
Art. 11	Riscatto di prestazioni previdenziali al momento dell'affiliazione alla cassa pensione	8
Art. 12	Riscatto volontario di prestazioni previdenziali	8
2.5	Basi assicurative	9
Art. 13	Salario determinante	9
Art. 14	Deduzione di coordinamento	9
Art. 15	Salario assicurato	9
2.6	Finanziamento	10
Art. 16	Obbligo di pagamento dei contributi.....	10
Art. 17	Esenzione dal pagamento dei contributi	11
Art. 18	Ammontare dei contributi	11
Art. 19	Riscatto di prestazioni previdenziali volontarie sul conto di risparmio	11
Art. 20	Avere di risparmio della persona assicurata	11
Art. 21	Avere di risparmio di una persona assicurata invalida.....	12
Art. 22	Tasso d'interesse sugli averi di vecchiaia	12
2.7	Prestazioni	12
Art. 23	Panoramica delle prestazioni	12
2.7.1	Prestazioni di vecchiaia.....	13
Art. 24	Rendita di vecchiaia	13
Art. 25	Prestazione in capitale al pensionamento	13
Art. 26	Rendita transitoria AVS	13
Art. 27	Rendita per figli di pensionati	14
Art. 28	Pensionamento anticipato parziale	14
Art. 29	Pensionamento rinviato	14
2.7.2	Prestazioni in caso d'invalidità	15
Art. 30	Rendita d'invalidità	15

Art. 31	Rendita per figli d'invalidi	15
2.7.3	Prestazioni per i superstiti	15
Art. 32	Rendita per coniugi.....	15
Art. 33	Rendita per conviventi.....	16
Art. 34	Rendita per coniugi divorziati secondo la vecchia legge	16
Art. 35	Rendita per orfani.....	17
Art. 36	Capitale di decesso	17
3.	Uscita	18
Art. 37	Cessazione del rapporto di lavoro.....	18
Art. 38	Ammontare della prestazione d'uscita	18
Art. 39	Utilizzo della prestazione d'uscita	19
4.	Coordinamento delle prestazioni, prestazioni anticipate	19
Art. 40	Coordinamento delle prestazioni.....	19
Art. 41	Tutela delle prestazioni, delle prestazioni anticipate.....	20
4.1	Disposizioni per il pagamento	21
Art. 42	Disposizioni per il pagamento	21
4.2	Adeguamento delle rendite in corso	21
Art. 43	Adeguamento delle rendite in corso.....	21
4.3	Divorzio e finanziamento della proprietà abitativa	21
Art. 44	Compensazione della previdenza in caso di divorzio	21
Art. 45	Prelievo anticipato o messa in pegno per il finanziamento della proprietà abitativa	22
5.	Obbligo di informazione e di notifica	22
Art. 46	Obbligo della cassa pensione d'informare gli assicurati	22
Art. 47	Obbligo d'informazione e di notifica da parte degli assicurati	23
6.	Disposizioni transitorie e finali	23
Art. 48	Disposizioni transitorie	23
Art. 49	Applicazione e modifiche del regolamento della previdenza	23
Art. 50	Controversie	24
Art. 51	Entrata in vigore	24
7.	Allegato „Generale“ al Regolamento della cassa pensione.....	25
A 1	Compensazione della previdenza in caso di divorzio	25
A 2	Importi e valori.....	26
A 3	Ammontare dei contributi	27
A 4	Riscatto volontario di prestazioni previdenziali sul conto di risparmio	29
A 5	Tasso di conversione per le differenti età di pensionamento.....	32
A 6	Valore in capitale della rendita sostitutiva AVS.....	33
A 7	Disposizioni transitorie per i beneficiari della cassa pensione Georg Fischer assicurati al 31.12.2019	34
A 8	Disposizioni transitorie per i beneficiari della cassa pensione Georg Fischer, che erano assicurati al 31.12.2016 nella Pension Fund GF Machining Solutions	35

1. Termini utilizzati

AI	Assicurazione per l'invalidità
Assicurato (attivo)	Dipendente del datore di lavoro assicurato presso la cassa pensione, per il quale non sono ancora subentrate prestazioni previdenziali
AVS	Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
Beneficiari di rendite	Tutte le persone che beneficiano di una rendita della cassa pensione. Se un diritto alla rendita sorge con effetto retroattivo, l'avente diritto alla prestazione è considerato come beneficiario di rendita ai sensi del presente regolamento di previdenza a partire dall'inizio del diritto alla rendita
Capitale di decesso	Capitale versato a favore dei superstiti in caso di decesso di una persona assicurata attiva
Caso previdenziale	Tra questi rientrano i rischi che insorgono in relazione al raggiungimento dell'età pensionabile, al decesso, all'invalidità o all'uscita dall'istituto di previdenza
Cassa pensione	Cassa pensione Georg Fischer
CCS	Codice civile svizzero
Conto risparmio	Conto sul quale sono depositati gli averi della persona assicurata
Contributo di risparmio	Contributo accreditato al conto risparmio
Datore di lavoro	Georg Fischer AG o aziende che le sono strettamente legate economicamente o finanziariamente, che hanno sottoscritto una convenzione di adesione alla cassa pensione
Deposito a risparmio	Averi della persona assicurata
Dipendente	una persona che a causa di un esistente rapporto di lavoro è assicurata presso la cassa pensione
Età per rendita AVS	normale età di pensionamento per l'AVS (donne: 64 anni; uomini: 65 anni)
Fondazione Durach	Fondazione di previdenza a favore dei quadri (personale dirigente) del datore di lavoro
LAINF	Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni
Assicurato (attivo)	Dipendente del datore di lavoro assicurato presso la cassa
LAM	Legge federale sull'assicurazione militare
LFLP	Legge sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
LPGA	Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali
LPP	Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
OPP2	Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
OPPA	Ordinanza sulla promozione della proprietà d'abitazioni
Partner registrato	Secondo questo regolamento, le persone che vivono in unione domestica ai sensi della Legge federale sull'unione domestica registrata del 18 giugno 2004 (Legge sull'unione domestica registrata, LUD), godono legalmente delle stesse condizioni valide per persone sposate. Se in questo regolamento si parla di persone sposate o di coniugi, sono intese per analogia anche le persone in unione domestica registrata; se si parla di divorzio, si intende per analogia anche lo scioglimento legale dell'unione domestica registrata
Prestazione d'uscita	Se il rapporto di lavoro è sciolto prima che subentra un caso previdenziale e la persona assicurata lascia la cassa pensione, la persona assicurata ha diritto ad una prestazione d'uscita

Rapporto previdenziale	Rapporto legale tra cassa pensione e persona assicurata durante il periodo di appartenenza alla cassa pensione
Rendita per figli / orfani	Rendite versate a figli degli assicurati in osservanza degli art. 27, 31 e 35. Queste rendite sono riconosciute fino alla fine del mese in cui il figlio compie i 18 anni o se decede. Le rendite sono versate anche dopo il compimento dei 18 anni, ma al massimo fino al compimento dei 25 anni, se il figlio è ancora in formazione o se è invalido almeno al 70%.
Ridotto ed Elevato	Piani di risparmio supplementari in base ai quali la persona assicurata può versare volontariamente contributi di risparmio supplementari o inferiori, che vengono accreditati sul conto di risparmio
Swiss GAAP RPC 26	Raccomandazione relativa ai principi per la contabilità e la presentazione dei conti per gli istituti di previdenza professionale
Nell'interesse di una migliore comprensione, tutte le specifiche riguardanti le persone si rivolgono sempre ad ambo i sessi, anche se grammaticalmente sono citati solo nella forma maschile.	

2. Disposizioni generali

2.1 Generalità

Art. 1 Nome e scopo della fondazione

¹ Sotto la denominazione "Cassa pensione Georg Fischer" (di seguito denominata "cassa pensione") esiste una fondazione, con sede a Sciaffusa, ai sensi degli art. 80 e segg. del Codice civile svizzero (CCS) nonché dell'art. 48 cpv. 2 e l'art. 49 cpv. 2 LPP.

² Lo scopo dell'istituto di previdenza è di assicurare i dipendenti del datore di lavoro ed i loro familiari ed i superstiti contro le conseguenze economiche della vecchiaia, dell'invalidità e del decesso. La cassa pensioni può fornire prestazioni supplementari oltre a quelle minime previste dalla legge, compresa l'assistenza in situazioni di emergenza come malattia, infortunio, invalidità o disoccupazione.

³ In accordo con il datore di lavoro, il Consiglio di fondazione può, con delibera dello stesso Consiglio di fondazione, affiliare anche il personale di società che sono strettamente legate a questa società in termini economici o finanziari.

Art. 2 Posizione sulla LPP e responsabilità

¹ La cassa pensione applica l'assicurazione obbligatoria secondo l' LPP ed è iscritta, ai sensi dell'art. 48 LPP, nel Registro della previdenza professionale presso l'Autorità di vigilanza LPP e delle fondazioni del Cantone di Zurigo.

² La cassa pensione fornisce almeno le prestazioni minime prescritte dalla LPP. L'assicurazione facoltativa dei dipendenti ai sensi dell'art. 46 LPP è esclusa. L'assicurazione facoltativa dei dipendenti secondo l'art. 47 cpv. 1 LPP è possibile.

³ Per gli impegni della cassa pensione risponde unicamente il patrimonio della medesima cassa. L'art. 52 LPP resta riservato. La cassa pensione non risponde nei confronti dell'assicurato, del beneficiario di rendita o di terzi per le conseguenze derivanti dal mancato rispetto degli obblighi legali, contrattuali o regolamentari.

2.2 Disposizioni comuni relative all'obbligo assicurativo

Art. 3 Inizio dell'assicurazione

¹ La cassa pensione assicura tutti i dipendenti del datore di lavoro che sono soggetti ai contributi AVS e che devono essere obbligatoriamente assicurati secondo la LPP , questi sono assicurati dall'inizio del loro contratto di lavoro.

² I dipendenti che percepiscono dal datore di lavoro almeno un salario minimo secondo l'art. 7 LPP (vedi allegato A 2) sono assicurati per i rischi di decesso e d'invalidità a partire dal 1° gennaio dopo il compimento del 17° anno di età e sono assicurati anche per le prestazioni di vecchiaia a partire dal 1° gennaio dopo il compimento del 20° anno di età.

³ Non sono assicurati nella cassa pensioni, dipendenti:

- a. che hanno un rapporto di lavoro limitato ad un massimo di tre mesi;
- b. che sono disabili almeno al 70% ai sensi della IV al momento dell'inizio del lavoro;
- c. che rientrano nell'art. 26a LPP;
- d. il cui datore di lavoro non è tenuto a versare contributi all'AVS; oppure
- e. che ricevono o hanno già ricevuto prestazioni di pensionamento anticipato dall'istituto di previdenza o che hanno già raggiunto o superato l'età di pensionamento AVS.

⁴ Le persone che al momento dell'assicurazione sono parzialmente in grado di lavorare vengono assicurate solo per la parte corrispondente al grado di capacità di guadagno.

⁵ Se un rapporto di lavoro a tempo determinato, viene prolungato oltre il periodo di tre mesi, il dipendente è assicurato a partire dall'inizio del rapporto di lavoro. Se più impieghi consecutivi con il datore di lavoro durano complessivamente più di tre mesi e nessuna interruzione supera i tre mesi, il dipendente è assicurato a partire dall'inizio del quarto mese di impiego. Se, tuttavia, è stato concordato prima del primo giorno di lavoro che la durata totale del rapporto di lavoro o dell'impiego, superi i tre mesi, il dipendente è assicurato a partire dall'inizio del rapporto di lavoro.

⁶ I dipendenti possono essere esonerati dall'assicurazione con richiesta fatta alla direzione dell'istituto di previdenza se:

- a) non lavorano o non lavorano stabilmente in Svizzera e sono sufficientemente assicurati all'estero e non sono soggetti all'assicurazione obbligatoria per i rischi di vecchiaia, decesso e invalidità in nessun paese dell'Unione europea, né in Islanda, Norvegia o Liechtenstein
- b) sono sufficientemente assicurati presso un altro istituto di previdenza.

Art. 4 Fine della copertura assicurativa

¹ In linea di principio, l'assicurazione termina al termine del rapporto di lavoro, a meno che non sia dovuta una rendita di vecchiaia, d'invalidità o per i superstiti.

² La copertura assicurativa per i rischi di decesso e d'invalidità rimane in vigore fino all'instaurazione di un nuovo rapporto di previdenza, ma non oltre un mese dopo l'uscita dalla cassa pensione.

Art. 5 Congedo non pagato

¹ In caso di congedo, durante il quale non sussiste il diritto al pagamento di un salario fisso (= congedo non pagato), avviene l'uscita dalla cassa pensione.

² Per un congedo della durata massima di 24 mesi, su richiesta del dipendente, può essere mantenuta la copertura esistente per tutti i rischi (vecchiaia, invalidità e decesso), oppure solo per i rischi invalidità e decesso. Al più tardi un mese prima dell'inizio del congedo non pagato, la relativa richiesta deve pervenire alla cassa pensione in forma scritta. Inoltre, la persona assicurata deve prendere a carico l'insieme dei contributi del datore di lavoro e del dipendente per tutta la durata del congedo e versarla alla cassa pensione prima dell'inizio del congedo stesso. Se la richiesta e il versamento dei contributi non sono avvenuti tempestivamente, ne consegue l'uscita dalla cassa pensione. La previdenza protratta cessa nel momento in cui, durante il congedo non pagato, avviene lo scioglimento del rapporto di lavoro.

³ Se la previdenza deve proseguire solo per i rischi invalidità e decesso, per la previdenza per la vecchiaia non sono dovuti contributi per tutto il periodo del congedo non pagato.

Art. 6 Mantenimento dell'assicurazione

¹ L'assicurato che ha raggiunto l'età di 58 anni ed il cui salario determinante è ridotto può, al momento della riduzione del salario, chiedere che la sua protezione previdenziale continui a basarsi sul salario applicabile prima della riduzione del salario. La riduzione di stipendio non può superare il 50%.

² La persona assicurata versa la totalità dei contributi di risparmio e di rischio del datore di lavoro e del dipendente per la parte di salario corrispondente alla differenza tra il salario assicurato prima e dopo la riduzione del salario.

³ Il mantenimento della protezione previdenziale è possibile tuttavia, al massimo fino all'età normale di pensionamento.

⁴ Il mantenimento della protezione previdenziale termina in caso di pensionamento parziale o non appena la persona assicurata ha oltre al salario ridotto, un reddito da un lavoro supplementare. In questo caso, egli dovrà informare immediatamente la cassa pensione.

Art. 7 Assicurazione esterna in seguito a cessazione del rapporto di lavoro

¹ Se il rapporto di lavoro termina dopo il compimento del 58° anno di età, l'assicurato può, su richiesta fatta al Consiglio di fondazione, restare volontariamente assicurato in qualità di assicurato esterno dell'istituto di previdenza. Questo non si applica alle persone che:

- a. avviano un nuovo rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale, con un altro datore di lavoro con il quale sono soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi della LPP;
- b. intraprendono un'attività indipendente, quale attività principale.

² Se durante il periodo di assicurazione esterna dopo la cessazione del rapporto di lavoro, subentra una situazione come da cpv. 1, lett. a. o b., la persona assicurata lo deve comunicare immediatamente in forma scritta alla cassa pensione. In questo caso, l'assicurazione esterna dopo la cessazione del rapporto di lavoro sarà sospesa a partire dalla data dell'evento. La prestazione d'uscita diventa esigibile.

³ Se durante il periodo di assicurazione esterna, dopo la cessazione del rapporto di lavoro la persona assicurata raggiunge l'età di pensionamento regolare, sorge il diritto alle prestazioni di vecchiaia previste dall'art. 24.

⁴ La base per il calcolo delle prestazioni e dei contributi è l'ultimo salario assicurato prima dell'inizio dell'assicurazione esterna, dopo il termine del contratto di lavoro.

⁵ La persona assicurata versa i contributi ai sensi dell'art. 18. I contributi sono fatturati mensilmente.

⁵ Se la persona assicurata è in ritardo con il pagamento dei contributi da tre mesi, la cassa pensione ha la facoltà di disdire l'assicurazione esterna in seguito a cessazione del rapporto di lavoro per la fine del mese corrente. In questo caso sarà corrisposta la prestazione d'uscita, a meno che non sussista il diritto a prestazioni di vecchiaia come da art. 24. I contributi non versati saranno computati con la prestazione d'uscita, risp. con la rendita.

⁶ La persona assicurata deve verificare con l'autorità fiscale competente se sono possibili eventuali deduzioni fiscali. L'autorità fiscale Svizzera limita a circa due anni la deducibilità fiscale dei contributi.

⁷ L'assicurazione esterna in seguito a cessazione del rapporto di lavoro deve essere richiesta entro 30 giorni dalla fine dell'attività. La persona assicurata può disdire l'assicurazione esterna in seguito a cessazione del rapporto di lavoro per la fine del mese, rispettando un termine di disdetta di 30 giorni. La disdetta deve essere comunicata in forma scritta.

Art. 8 Assicurazione esterna in caso di proseguimento dell'attività nel Gruppo Georg Fischer

⁶ Se la persona assicurata esce dall'assicurazione obbligatoria perché occupata presso una società estera del Gruppo Georg Fischer, con l'accordo del Consiglio di fondazione, può mantenere assicurata la previdenza nella misura esistente.

⁷ Se durante il periodo di assicurazione esterna, la persona assicurata lascia il Gruppo Georg Fischer lo deve annunciare in forma scritta immediatamente alla cassa pensione. In questo caso, la copertura assicurativa esterna, cessa al momento dell'evento. La prestazione d'uscita diventa esigibile.

⁸ Se la persona assicurata raggiunge l'età di pensionamento ordinario durante il periodo dell'assicurazione esterna, nasce il diritto a prestazioni di vecchiaia ai sensi dell'art. 24.

⁹ Quale base di calcolo per le prestazioni ed i contributi, vale l'ultimo salario assicurato, prima dell'inizio dell'assicurazione esterna.

¹⁰ La persona assicurata versa i contributi ai sensi dell'art. 18. I contributi sono fatturati mensilmente.

¹¹ Se la persona assicurata è in ritardo con il pagamento dei contributi da tre mesi, la cassa pensione ha la facoltà di disdire l'assicurazione esterna in seguito a cessazione del rapporto di lavoro per la fine del mese corrente. In questo caso sarà corrisposta la prestazione d'uscita, a meno che non sussista il diritto a prestazioni di vecchiaia come da art. 24. I contributi non versati saranno computati con la prestazione d'uscita, risp. con la rendita.

¹² L'assicurazione esterna deve essere richiesta in forma scritta entro 30 giorni dalla fine dell'attività in Svizzera. La persona assicurata può disdire l'assicurazione esterna per la fine del mese, rispettando un termine di disdetta di 30 giorni. La disdetta deve essere comunicata in forma scritta.

2.3 Disposizioni comuni relative alle basi assicurative

Art. 9 Calcolo dell'età determinante

L'età determinante per l'affiliazione e per l'ammontare dei contributi corrisponde alla differenza tra l'anno corrente e l'anno di nascita (= età LPP).

Art. 10 Età di pensionamento

¹ L'età di pensionamento regolare si raggiunge con il primo giorno del mese dopo il 65° compleanno (per donne e uomini).

² Un pensionamento anticipato è possibile al più presto dal primo giorno del mese che segue il 58° compleanno.

³ Se, con l'accordo del datore di lavoro, la persona assicurata rimane attiva anche dopo aver raggiunto l'età di pensionamento regolare, è possibile procrastinare il versamento delle prestazioni, al massimo fino al primo giorno del mese che segue il compimento dei 70 anni.

2.4 Disposizioni comuni relative al riscatto di prestazioni previdenziali

Art. 11 Riscatto di prestazioni previdenziali al momento dell'affiliazione alla cassa pensione

¹ Al momento dell'affiliazione, la persona assicurata deve apportare alla cassa pensione tutte le prestazioni d'uscita derivanti da precedenti rapporti previdenziali (incluse tutte le forme di conti e/o polizze di libero passaggio). La cassa pensione può chiedere alla persona assicurata una dichiarazione scritta a conferma dell'avvenuto trasferimento di tutte le prestazioni d'uscita.

² Le prestazioni d'uscita apportate sono utilizzate per il riscatto fino al massimo importo previsto all'allegato A 4, tenendo presente che la prestazione apportata è accreditata, secondo quanto comunicato dall'istituto previdenziale precedente, all'avere di risparmio secondo LPP e a quello derivante dalla previdenza sovra-obbligatoria.

³ Se la prestazione d'uscita apportata da precedenti rapporti previdenziali supera l'importo massimo riscattabile ai sensi dell'allegato A 4, l'eccedenza viene trasferita alla Fondazione Durach. Se l'assicurato non vi è assicurato, l'importo che supera la somma di acquisto massima possibile viene trasferito su un conto e/o una polizza di libero passaggio o utilizzato per aprire una polizza di libero passaggio. L'assicurato deve fornire il nome e l'indirizzo di pagamento dell'istituto interessato.

Art. 12 Riscatto volontario di prestazioni previdenziali

¹ Non appena la persona assicurata ha trasferito tutte le prestazioni d'uscita, potrà durante il periodo assicurativo, al massimo fino alla nascita di un caso previdenziale, la possibilità di migliorare le proprie prestazioni di vecchiaia, versando importi supplementari. Saranno possibili al massimo due versamenti l'anno. Se in precedenza sono stati prelevati capitali per il finanziamento della proprietà abitativa, essi dovranno essere rimborsati (fatta eccezione per quanto previsto al cpv. 2) prima di poter procedere al versamento di riscatti volontari.

² E' possibile il rimborso di un prelevamento per il finanziamento della proprietà abitativa fino a tre anni prima del raggiungimento dell'età di pensionamento ordinario. Trascorso questo termine possono essere effettuati riscatti volontari, il cui importo massimo è limitato al corrispettivo del prelevamento stesso.

³ Le persone che giungono dall'Esteri e che non sono mai stati affiliati ad un'istituzione previdenziale Svizzera, durante i primi cinque anni di affiliazione ad un'istituzione previdenziale Svizzera possono riscattare annualmente un importo pari al 20% del salario assicurato.

⁴ Prestazioni finanziate mediante riscatto non possono essere prelevate in capitale nei tre anni che seguono il versamento. Questo periodo bloccato non è applicato per i riscatti che seguono un

divorzio. Ulteriori riserve per le possibilità di riscatto sono date dalla LPP e da disposizioni fiscali. Le questioni fiscali, in particolare in questo contesto, devono essere chiarite dalla persona assicurata con l'autorità fiscale competente.

⁵ Il datore di lavoro può effettuare riscatti a favore della persona assicurata.

⁶ Per le persone assicurate che già ricevono o hanno già ricevuto prestazioni dal secondo pilastro, il massimo credito di risparmio possibile viene accreditato al potenziale d'acquisto a partire dalla data d'entrata.

2.5 Basi assicurative

Art. 13 Salario determinante

¹ Il salario determinante corrisponde al salario annuo AVS stipulato da contratto, inclusa un eventuale 13° mensilità. Eventuali indennità di turno sono computate adeguatamente. Per la determinazione del salario determinante vengono prese in considerazione anche le componenti salariali variabili (bonus e partecipazione agli utili dei collaboratori) che sono soggette ai contributi AVS. La base per le componenti salariali variabili (esclusi i premi per i turni) è il bonus target.

² Il salario soggetto ad AVS stabilito all'inizio del nuovo anno è adattato nel corso dell'anno solo in caso di variazione illimitata del grado di occupazione o se è stato convenuto contrattualmente un aumento indeterminato del salario soggetto all'AVS, a condizione che tale variazione superi o scenda al di sotto del 10% del precedente salario annuo determinante. In caso di modifica retroattiva del salario determinante, i contributi della persona assicurata e del datore di lavoro devono essere pagati retroattivamente a partire dalla data della modifica del relativo salario.

³ Per fissare il salario determinante non vengono accreditate e non fanno parte del salario in questione le seguenti componenti salariali non elencate al cpv 1 Di queste fanno parte:

- parti di salario guadagnato presso altri datori di lavoro;
- premi di fedeltà, indennità eccezionali per sostituzioni, quota parte di compensazione per l'uso del veicolo di servizio, spese professionali e altre spese;
- indennizzi, spese, ecc. che si presentano solo saltuariamente.

⁴ Al momento dell'entrata in servizio, risp. al 1. gennaio, il datore di lavoro comunica il salario determinante alla cassa pensione.

⁵ Per assicurati che hanno un grado d'occupazione irregolare (ad es. lavoratori a paga oraria), il salario determinante è fissato all'inizio dell'anno sulla base del guadagno AVS percepito nel corso dei 12 mesi precedenti. Il salario fissato all'inizio dell'anno non subirà variazioni nel corso dell'anno. Per determinare le prestazioni di rischio morte e invalidità di questi assicurati, per il salario determinante fa stato il guadagno effettivo dei 12 mesi che precedono la nascita delle prestazioni di rischio. All'entrata di assicurati con grado d'occupazione altalenante, il salario determinante è stabilito sulla base del probabile grado d'occupazione.

⁶ Per gli assicurati completamente inabili al lavoro non è possibile effettuare adattamenti del salario determinante, né verso l'alto né verso il basso. Se subentra un caso assicurativo, un eventuale adeguamento del salario determinante fatto ingiustamente, sarà annullato.

Art. 14 Deduzione di coordinamento

¹ La deduzione di coordinamento ammonta al 30% del salario determinante, limitata a 3/4 della rendita AVS massima (vedi allegato A 2).

² Per assicurati con invalidità parziale, la deduzione di coordinamento si riduce proporzionalmente al grado d'invalidità (frazione della rendita piena).

Art. 15 Salario assicurato

¹ Il salario assicurato corrisponde al salario determinante meno la deduzione di coordinamento e rappresenta la base per stabilire l'ammontare dei contributi e delle prestazioni.

² In accordo con il datore di lavoro, il Consiglio di fondazione può stabilire un salario assicurato minimo e massimo (vedi allegato A 2).

³ Per assicurati con invalidità parziale, il salario assicurato minimo e massimo è ridotto proporzionalmente al grado d'invalidità (frazione della rendita piena).

⁴ Se il salario determinante della persona assicurata cala transitoriamente in seguito a malattia, infortunio, disoccupazione, maternità o cause simili, il salario assicurato rimane invariato fintanto che sussiste il diritto a prestazioni sostitutive (= pagamento del salario, indennità per perdita di guadagno in seguito a malattia o infortunio) o durante il periodo di congedo maternità. La persona assicurata ha la facoltà di chiedere in forma scritta la riduzione del salario assicurato. In questo caso anche le prestazioni di rischio saranno adattate al salario assicurato ridotto.

⁵ In caso d'invalidità parziale, secondo l'art. 30, cpv. 2, la cassa pensione divide il salario assicurato, in funzione del grado d'invalidità (frazione della rendita piena), in una parte invalida e una attiva. Per la parte invalida il salario assicurato rimane costante. Per la parte attiva, il salario assicurato è fissato secondo il grado di abilità e in applicazione del presente regolamento previdenziale.

2.6 Finanziamento

Art. 16 Obbligo di pagamento dei contributi

¹ L'obbligo di versare contributi inizia, per il datore di lavoro e per la persona assicurata, con l'affiliazione alla cassa pensione e termina:

- a) alla fine del mese in cui il datore di lavoro versa per l'ultima volta il salario o in cui la persona assicurata percepisce prestazioni sostitutive (= pagamento del salario, indennità per perdita di guadagno in seguito a malattia o infortunio);
- b) alla fine del mese in cui si è verificato un evento assicurato (pensionamento, decesso, invalidità);

² al più tardi alla fine del mese in cui l'assicurato raggiunge l'età di pensionamento regolare.

³ Se, in accordo con il datore di lavoro, il rapporto di lavoro continua oltre l'età di pensionamento regolare e il pensionamento stesso è procrastinato, i contributi sono dovuti fino all'effettivo pensionamento.

⁴ Il datore di lavoro trattiene dal salario o dalle prestazioni sostitutive (= pagamento del salario, indennità per perdita di guadagno in seguito a malattia o infortunio) i contributi della persona assicurata e li trasferisce mensilmente alla cassa pensione unitamente ai contributi del datore di lavoro.

⁵ Se il rapporto previdenziale inizia tra il 1° e il 15° giorno del mese, l'obbligo di versare i contributi inizia il primo giorno del mese stesso. Se il rapporto previdenziale inizia dopo il 16° giorno del mese, l'obbligo di versare i contributi inizia il primo giorno del mese successivo.

⁶ Se il rapporto previdenziale termina tra il 1° e il 15° giorno del mese, l'obbligo di versare i contributi cessa l'ultimo giorno del mese precedente. Se il rapporto previdenziale termina dopo il 16° giorno del mese, l'obbligo di versare i contributi cessa l'ultimo giorno del mese stesso.

⁷ In caso d'invalidità parziale, l'obbligo di versare contributi si limita alla parte di salario assicurato legato all'attività professionale che deve rimanere assicurata. Il momento dal quale vale la riduzione è regolato dall'art. 17.

⁸ Fintanto che si percepiscono prestazioni sostitutive (= pagamento del salario, indennità per perdita di guadagno in seguito a malattia o infortunio), l'obbligo di versare contributi continua sulla base dell'ultimo salario assicurato.

⁹ Il datore di lavoro provvede al pagamento dei contributi con mezzi propri, oppure prelevandoli dalla riserva contributiva del datore di lavoro espressamente accantonata a tale scopo.

Art. 17 Esenzione dal pagamento dei contributi

¹ Nel caso di un'inabilità lavorativa ininterrotta di una persona assicurata, dopo 24 mesi, o al più presto alla fine del mese in cui finisce il diritto al pagamento di prestazioni sostitutive (= pagamento del salario, indennità per perdita di guadagno in seguito a malattia o infortunio), subentra l'esenzione dal pagamento dei contributi. Resta concessa alla persona assicurata e al datore di lavoro fintanto che permane l'inabilità lavorativa, al massimo comunque fino al raggiungimento dell'età di pensionamento regolare.

² Nel caso di un'inabilità lavorativa parziale di una persona assicurata interviene un'esenzione parziale dal pagamento dei contributi. L'inabilità inferiore al 40% non dà alcun diritto all'esenzione. Per inabilità di almeno il 40%, l'esenzione dei contributi è di un quarto, se almeno del 50% di un mezzo e se di almeno il 60% di tre quarti. A partire da un'inabilità del 70% è concessa l'esenzione totale.

³ L'esenzione dal pagamento dei contributi avviene in applicazione del piano contributivo Standard (vedi allegato A 3), calcolato sul salario assicurato al momento in cui è subentrata l'inabilità lavorativa, la cui origine ha portato all'invalidità, e comprende pure futuri adeguamenti dei contributi legati all'età. A decorrere dall'inizio dell'esenzione dal pagamento dei contributi non è più possibile optare per le varianti di risparmio Ridotto o Elevato.

Art. 18 Ammontare dei contributi

¹ L'ammontare dei contributi del datore di lavoro e della persona assicurata sono visibili sull'allegato A 3. Al momento dell'affiliazione, risp. all'inizio di ogni anno, gli assicurati hanno la possibilità di scegliere secondo quale dei tre piani di risparmio (Standard, Ridotto, ed Elevato) desiderano versare i loro contributi. La comunicazione, in forma scritta, deve giungere alla cassa pensione entro il 5 del mese d'affiliazione, risp. entro il 31 dicembre dell'anno precedente. In assenza di comunicazione o se inviata in ritardo restano in vigore i piani esistenti, risp. in caso di nuova affiliazione, sarà applicato il piano Standard.

² In caso di sotto-copertura, il Consiglio di fondazione può richiedere dei contributi supplementari.

Art. 19 Riscatto di prestazioni previdenziali volontarie sul conto di risparmio

¹ Durante il periodo assicurativo, al massimo fino all'insorgere di un caso previdenziale e tenendo in considerazione le limitazioni di riscatto previste dall'art. 12, una persona assicurata può migliorare le proprie prestazioni di vecchiaia effettuando dei versamenti volontari per il riscatto.

² L'importo massimo riscattabile risulta dalla differenza tra il capitale effettivamente disponibile e l'importo di risparmio massimo, calcolato in funzione del salario assicurato attuale. I dettagli sono riportati nell'allegato A 4.

Art. 20 Avere di risparmio della persona assicurata

¹ Per ogni assicurato è gestito un conto supplementare di risparmio individuale, nel quale è visibile l'avere di risparmio.

² L'avere di risparmio della persona assicurata è composto da:

- a. contributi di risparmio versati dalla persona assicurata e dal datore di lavoro;
 - b. prestazioni d'uscita accreditate;
 - c. versamenti volontari effettuati dalla persona assicurata o dal datore di lavoro;
 - d. accrediti volontari della cassa pensione;
 - e. rimborsi di prelievi per il finanziamento della proprietà abitativa;
 - f. riscatti in seguito a divorzio;
 - g. trasferimenti ricevuti a credito delle prestazioni di libero passaggio derivanti da divorzio, oppure quote parte di rendita ricevute sotto forma di rendita vitalizia, risp. trasferita quale capitale;
 - h. interessi;
- ridotti di:
- i. prelievi anticipati effettuati per il finanziamento della proprietà abitativa;

j. il pagamento della prestazione di libero passaggio in seguito a sentenze di divorzio.

Art. 21 Avere di risparmio di una persona assicurata invalida

¹ Per un beneficiario di una rendita d'invalidità completa, l'avere di risparmio continua ad essere gestito per tutta la durata dell'invalidità e fino al raggiungimento dell'età di pensionamento regolare. L'avere di risparmio della persona invalida è composto dall'avere risparmiato ai sensi dell'art. 20 fino all'insorgere dell'invalidità, inclusi gli interessi maturati e i contributi annui secondo il piano contributivo Standard. I contributi di risparmio sono calcolati sulla base del salario assicurato al momento dell'insorgere dell'inabilità lavorativa, la cui causa ha portato all'invalidità.

² In caso di invalidità parziale, la cassa pensione suddivide l'avere di risparmio in funzione del diritto alla rendita d'invalidità (frazione della rendita piena) come previsto all'art. 30, cpv. 2. Il capitale di risparmio relativo alla parte invalida è gestito come quello della persona completamente invalida, mentre quello relativo alla parte attiva è gestito come per la persona assicurata abile.

Art. 22 Tasso d'interesse sugli averi di vecchiaia

¹ Il tasso d'interesse per l'anno in corso è fissato ogni anno dal Consiglio di fondazione, che tiene in considerazione la situazione finanziaria. L'interesse è corrisposto agli assicurati ancora attivi, a quelli il cui rapporto previdenziale termina il 31 dicembre dell'anno in corso oppure che entrano al beneficio della pensione al 31 dicembre. Il Consiglio di fondazione fissa pure il tasso d'interesse corrisposto agli assicurati che escono nel corso dell'anno e per i casi previdenziali dell'anno successivo.

² L'interesse è calcolato sul saldo degli averi alla fine dell'anno precedente e accreditato alla fine di ogni anno civile. Se nel corso dell'anno subentra un caso previdenziale o una persona assicurata lascia la cassa pensione, l'interesse sarà calcolato, pro rata temporis, sulla base dell'avere alla fine dell'anno precedente. Aver di libero passaggio, somme di riscatto affluite e prelevamenti effettuati nel corso dell'anno sono remunerati pro rata temporis.

2.7 Prestazioni

Art. 23 Panoramica delle prestazioni

¹ La cassa pensione fornisce le seguenti prestazioni:

Prestazioni di vecchiaia

- Rendita di vecchiaia (Art. 24)
- Prestazione in capitale (Art. 25)
- Rendita sostitutiva AVS (Art. 26)

Prestazioni in caso d'invalidità

- Rendita d'invalidità (Art. 30)
- Rendita per figli d'invalidi (Art. 31)
- Esenzione dal pagamento dei contributi (Art. 17)

Prestazioni in caso di decesso

- Rendita per coniugi (Art. 32)
- Rendita per conviventi (Art. 33)
- Rendita per coniugi divorziati (vecchia legge) (Art. 34)
- Rendita per orfani (Art. 35)
- Capitale di decesso (Art. 36)

² La cassa pensione è tenuta ad assegnare prestazioni ai sensi di questo regolamento se, durante il periodo di copertura assicurativa, subentrano casi previdenziali quali vecchiaia, invalidità o decesso. Per prestazioni d'invalidità fa stato se, all'insorgere dell'inabilità lavorativa che ha portato all'invalidità, la persona era assicurata presso la cassa pensione. Per prestazioni per superstiti è determinante se, al momento del decesso o dell'insorgere dell'inabilità che ha portato al decesso, la persona era assicurata presso la cassa pensione. Alla presenza di altri stati di fatto che secondo LPP generano per la cassa pensione un obbligo di prestazioni, queste si limitano a alle prestazioni minime LPP.

2.7.1 Prestazioni di vecchiaia

Art. 24 Rendita di vecchiaia

- ¹ Il diritto alla rendita di pensionamento ordinaria inizia il primo giorno del mese che segue il compimento dell'età di pensionamento ordinario.
- ² Se il rapporto lavorativo con la persona assicurata termina dopo il compimento del 58° anno di età, si procede al versamento delle prestazioni d'uscita previsto agli art. 37–39. La persona assicurata può chiedere il pensionamento anticipato.
- ³ La rendita di vecchiaia inizia al più presto il primo giorno del mese in cui cessa il diritto al pagamento del salario o di prestazioni sostitutive (= pagamento del salario, indennità per perdita di guadagno in seguito a malattia o infortunio) da parte del datore di lavoro. Il diritto alla rendita di vecchiaia cessa con la morte della persona assicurata.
- ⁴ L'ammontare della rendita di vecchiaia è dato dalla moltiplicazione del capitale di risparmio presente al momento del pensionamento con il tasso di conversione stabilito (vedi allegato A 5).
- ⁵ I tassi di conversione sono stabiliti dal Consiglio di fondazione e, senza sua decisione contraria, applicati all'intero avere di risparmio.
- ⁶ Se, al raggiungimento dell'età di pensionamento ordinario, la persona assicurata percepisce una rendita d'invalidità, la stessa sarà trasformata in una rendita di vecchiaia. L'ammontare della rendita di vecchiaia è data dalla moltiplicazione dell'avere di risparmio presente al momento del pensionamento ordinario (secondo art. 21) con il tasso di conversione valido in quel momento secondo allegato A 5. L'ammontare della rendita di vecchiaia corrisponde almeno alla rendita d'invalidità LPP.
- ⁷ Su richiesta, la persona assicurata può chiedere per il suo pensionamento una rendita di vecchiaia a favore di due vite. Alla morte della persona assicurata sarà corrisposta una rendita per coniugi dello stesso ammontare della rendita di vecchiaia. Al momento del pensionamento, la riduzione della rendita di vecchiaia che ne deriva è calcolata individualmente secondo parametri attuariali. La riduzione permane anche se il coniuge muore prima della persona assicurata, risp. in caso di divorzio.

Art. 25 Prestazione in capitale al pensionamento

- ¹ Al momento del pensionamento la persona assicurata ha la possibilità di prelevare fino al 100% del capitale di risparmio. Le limitazioni sono applicate per analogia all'art. 12, cpv. 4.
- ² La relativa richiesta scritta deve avvenire almeno tre mesi prima del pensionamento e da questo momento è irrevocabile. Fino a questo momento è possibile revocare per scritto una richiesta fatta in precedenza.
- ³ Se il pensionamento anticipato avviene in seguito a licenziamento da parte del datore di lavoro e non è stata fatta una richiesta scritta, la persona assicurata avrà lo stesso la possibilità di richiedere la prestazione in capitale, a condizione che presenti la richiesta scritta entro un mese dalla disdetta.
- ⁴ La richiesta scritta fatta da una persona assicurata coniugata è valida solo se è controfirmata dal coniuge. La firma deve essere effettuata presso la sede dell'amministrazione della cassa pensione, oppure fatta autenticare a carico della persona assicurata.
- ⁵ Il versamento di una prestazione in capitale comporta una riduzione della rendita di vecchiaia e quindi anche della prestazione per i superstiti future.
- ⁶ Il diritto alla liquidazione in capitale si estingue se l'invalidità si verifica prima del pensionamento. In questo caso, al posto della liquidazione in capitale vengono versate le prestazioni previdenziali regolamentari complete.

Art. 26 Rendita transitoria AVS

- ¹ In caso di pensionamento anticipato, la persona assicurata ha la facoltà di richiedere una rendita transitoria AVS che gli sarà versata fino al raggiungimento dell'età di pensionamento AVS ordinario.

² La persona assicurata ha la facoltà di fissare liberamente l'ammontare della rendita transitoria. Per assicurati non coniugati, la rendita transitoria non può però superare l'importo mensile massimo della rendita di vecchiaia AVS semplice. Assicurati coniugati possono richiedere una rendita transitoria AVS corrispondente al massimo 1.5 volte la rendita di vecchiaia AVS massima.

³ Al decesso del beneficiario di rendite di vecchiaia prima dell'età di pensionamento ordinario sarà versato un capitale di decesso corrispondente alle rendite transitorie non percepite.

⁴ Se si beneficia di una rendita transitoria, l'avere di risparmio esistente al momento del pensionamento anticipato si riduce del valore in capitale delle rendite transitorie. L'avere di risparmio LPP e quello derivante dall'assicurazione sovra-obbligatoria sono decurtati in proporzione all'intero capitale di risparmio. Per il calcolo della riduzione si applica la tabella nell'allegato A 6.

⁵ Assicurati che scelgono di prelevare l'intero capitale di risparmio non possono richiedere una rendita transitoria.

Art. 27 Rendita per figli di pensionati

¹ Se il beneficiario di una rendita di vecchiaia ha dei figli che alla sua morte avrebbero diritto ad una rendita per orfani, dall'età di pensionamento ordinario ha diritto alla rendita per figli di pensionati, se e nella misura in cui la rendita di vecchiaia regolamentare versata è inferiore al totale della rendita di vecchiaia ai sensi della LPP e della rendita per figli di pensionati ai sensi della LPP. In questo caso, una rendita per figli di pensionati, pari al 20% della rendita di vecchiaia ai sensi della LPP viene versata a partire dall'età ordinaria di pensionamento.

² Il diritto alla rendita per figli di pensionati cessa alla morte del beneficiario della rendita di vecchiaia; al più tardi comunque dal momento di cui cesserebbe la rendita per orfani.

Art. 28 Pensionamento anticipato parziale

¹ Un assicurato che ha raggiunto la prima l'età pensionabile possibile può essere parzialmente pensionato, a condizione che il livello di occupazione sia ridotto di almeno il 30% del tasso d'occupazione totale e che l'attività lavorativa restante sia pari ad almeno il 30% dell'attività totale.

² Sono ammesse al massimo tre fasi di pensionamento parziale, la terza fase corrisponde necessariamente al rimanente pensionamento.

³ Il pensionamento parziale pone fine al mantenimento della protezione previdenziale ai sensi dell'art. 6.

⁴ In caso di pensionamento parziale, la rendita e il capitale sono dovuti in funzione del livello tecnico di pensionamento. Il livello tecnico di pensionamento corrisponde al rapporto tra la riduzione del livello di occupazione e il livello di occupazione prima della riduzione. Per la parte corrispondente al grado tecnico di pensionamento, le prestazioni di vecchiaia sono dovute e la persona assicurata è considerata come pensionato di vecchiaia nella misura delle prestazioni ricevute. Per la parte restante, la persona assicurata continua ad essere considerata una persona assicurata attiva.

Art. 29 Pensionamento rinviato

¹ Se la persona assicurata continua l'attività lavorativa oltre l'età di pensionamento ordinario, ha la possibilità di procrastinare totalmente o parzialmente le prestazioni di vecchiaia fino alla fine del rapporto di lavoro, al massimo comunque fino al primo giorno del mese che segue il compimento dei 70 anni. In questo caso, fino all'effettivo pensionamento, l'avere di risparmio e i contributi di risparmio ulteriormente versati dalle parti continuano a fruttare interessi.

² L'ammontare della rendita di vecchiaia è determinato secondo le disposizioni previste all'art. 24, cpv. 4. In caso di rinvio del pensionamento oltre l'età di pensionamento ordinario, decade il diritto alla rendita d'invalidità. Per quanto riguarda l'ammontare delle prestazioni per i superstiti sotto forma di rendita, la persona assicurata è considerata come pensionato dal momento in cui raggiunge l'età ordinaria di pensionamento. Ciò significa che, in caso di decesso, la rendita per coniugi (vedi art. 32) ammonta al 60% della rendita di vecchiaia calcolata in applicazione dell'art. 24, cpv. 4. Il calcolo si basa sul capitale di risparmio accumulato alla data del decesso ed il tasso di conversione valido in quel momento. In caso di decesso di una persona assicurata durante il rinvio del pensionamento, la rendita per il coniuge può essere percepita anche sotto forma di

capitale. Prima del primo versamento della rendita deve essere presentata una corrispondente dichiarazione scritta. In questo caso, in caso di decesso, al posto della rendita per il coniuge viene versato un capitale di decesso ai sensi dell'art. 36. Con il versamento unico del capitale tutti i diritti regolamentari sono considerati assolti.

2.7.2 Prestazioni in caso d'invalidità

Art. 30 Rendita d'invalidità

¹ La persona assicurata riconosciuta invalida dall'AI è ritenuta invalida per lo stesso grado ed a partire dalla stessa data anche dalla cassa pensione, a condizione che all'insorgere dell'inabilità lavorativa, la cui causa ha portato all'invalidità, era assicurata nella cassa pensione.

² Un grado d'invalidità inferiore al 40% non dà alcun diritto a prestazioni. Se l'invalidità raggiunge almeno il 40% vi sarà diritto ad un quarto di rendita, se è di almeno il 50% vi sarà la mezza rendita. Da un grado pari ad almeno il 60% la rendita è di tre quarti. La rendita sarà invece piena se l'invalidità raggiunge almeno il 70%.

³ Il diritto alla rendita d'invalidità della cassa pensione è differito fintanto che il datore di lavoro versa un salario o è versata un'indennità sostitutiva (= pagamento del salario, indennità per perdita di guadagno in seguito a malattia o infortunio) che ammonta almeno all'80% del salario perso e che il datore di lavoro ha cofinanziato i relativi premi nella misura di almeno la metà. Fa stato l'ammontare delle indennità sostitutive prima di un'eventuale riduzione legata a prestazioni dell'AI. Il diritto a rendita non sussiste fintanto che la persona assicurata percepisce indennità giornaliera dall'AI.

⁴ Il diritto alla rendita d'invalidità cessa al termine dell'invalidità (fatto salvo l'art. 26a LPP), al decesso della persona assicurata o al raggiungimento dell'età di pensionamento ordinario. In quest'ultimo caso, la rendita d'invalidità è sostituita dalla rendita di vecchiaia ai sensi dell'art. 24, cpv. 6.

⁵ La rendita d'invalidità annua corrisponde, in caso d'invalidità completa corrisponde al 60% del salario assicurato.

Art. 31 Rendita per figli d'invalidi

¹ Se un beneficiario di una rendita per invalidi ha figli che, in caso di suo decesso avrebbero diritto ad una rendita per orfani ai sensi dell'art. 35, sussiste il diritto ad una rendita per figli d'invalidi.

² L'ammontare della rendita per figli d'invalidi totali ammonta, per ogni figlio, al 12% del salario assicurato. Per i figli di assicurati al beneficio di una rendita d'invalidità parziale è concessa una rendita per figli di invalidi, il cui ammontare corrisponde al diritto alla rendita d'invalidità (in frazione della rendita piena) previsto dall'art. 30, cpv. 2.

2.7.3 Prestazioni per i superstiti

Art. 32 Rendita per coniugi

¹ Se una persona assicurata, un beneficiario di una rendita di vecchiaia o d'invalidità decede, il coniuge superstite ha diritto a ricevere una rendita vedovile se, al momento del decesso:

- a. provvede al sostentamento di uno o più figli secondo l'articolo 35 oppure
- b. ha compiuto i 40 anni d'età e il matrimonio con la persona assicurata deceduta, o con il beneficiario di rendite di vecchiaia o di invalidità, deceduto è durato almeno 3 anni, vanno tenuti in considerazione anche gli anni di convivenza (vedi art. 33).

² Se il coniuge superstite non soddisfa nessuna di queste condizioni, ha diritto al capitale di decesso ai sensi dell'art. 36.

³ Il diritto alla rendita vedovile inizia il primo giorno del mese dopo il quale cessa il diritto al salario contrattuale o a prestazioni sostitutive (= pagamento del salario, indennità per perdita di guadagno in seguito a malattia o infortunio), risp. quando cessa il diritto ad una rendita di vecchiaia o d'invalidità della cassa pensione. Il diritto alla rendita vedovile termina al più tardi alla morte del coniuge superstite.

⁴ Alla morte della persona assicurata, la rendita per coniugi ammonta al 36% del salario assicurato. Alla morte di un beneficiario di una rendita di vecchiaia o d'invalidità, la rendita per coniugi ammonta al 60% della rendita corrisposta.

⁵ Se il coniuge superstite contrae un nuovo matrimonio, risp. registra un'unione domestica, il diritto alla rendita per coniugi decade. In questo caso ha diritto ad un'indennità unica corrispondente a tre rendite per coniugi annue.

⁶ Se il coniuge superstite è di oltre 12 anni più giovane della persona assicurata deceduta o del beneficiario di una rendita di vecchiaia o d'invalidità, e non ci sono figli aventi diritto sotto i 18 anni la rendita per coniugi è ridotta. La riduzione è del 5% della rendita intera per ogni anno, intero o frazionato, che supera la differenza di 12 anni. La riduzione massima è comunque del 60% dell'ammontare della rendita stessa. Sono in ogni caso garantite le prestazioni minime previste dalla LPP.

⁷ Se il matrimonio è stato celebrato dopo che la persona assicurata, il beneficiario di una rendita di vecchiaia o d'invalidità ha compiuto i 60 anni, la rendita per coniugi è decurtata. In questo caso corrisponde alla rendita per coniugi prevista dalla LPP.

⁸ Con il decesso della persona assicurata, prima del pensionamento con una rendita e/o un pagamento in capitale la rendita per coniugi può anche essere ritirata in capitale. Una richiesta scritta in tal senso deve essere inoltrata prima del pagamento della prima rendita. In questo caso, invece della rendita per coniugi vi sarà il versamento del capitale decesso, come previsto dall'art. 36. Attraverso il pagamento del capitale sono compensate tutte le pretese previste dal regolamento.

Art. 33 Rendita per conviventi

¹ Se una persona assicurata, un beneficiario di una rendita di vecchiaia o d'invalidità decede, il convivente è parificato al coniuge e beneficia dello stesso diritto alla rendita per coniugi ai sensi dell'art. 32 a condizione che al momento del decesso della persona assicurata, risp. del beneficiario di una rendita di vecchiaia o d'invalidità, siano soddisfatte cumulativamente le seguenti condizioni:

- a. ambedue i conviventi non erano sposati o registrati in unione domestica, e
- b. tra i conviventi non sussistono impedimenti al matrimonio ai sensi dell'art. 95 CCS, e
- c. ci coniugi conviventi hanno avuto figli in comune che hanno diritto ad una rendita per orfani dalla cassa pensione; oppure che il convivente superstite abbia un'età superiore ai 40 anni e, al momento del decesso della persona assicurata, del beneficiario di una rendita di vecchiaia o d'invalidità, sia comprovato un regime di convivenza ininterrotta di almeno 5 anni in una comunione abitativa allo stesso domicilio (è richiesta la stessa residenza ufficiale), e
- d. il diritto alla rendita per coniugi è stato fatto valere per iscritto entro tre mesi.

² La convivenza simile al matrimonio deve essere documentata sotto forma di contratto di partenariato. Per l'annuncio va utilizzato il formulario della cassa pensione. Questo contratto, firmato da entrambi i conviventi, deve essere inviato alla cassa pensione mentre ambedue i conviventi sono ancora in vita. L'iscrizione deve essere fatta entro il 60esimo compleanno della persona assicurata.

³ Il convivente superstite non beneficia di rendite per coniugi o per conviventi dal primo o secondo pilastro derivanti da un precedente matrimonio o da una precedente unione domestica registrata.

⁴ Il convivente superstite non ha alcun diritto alle prestazioni minime LPP per coniugi.

Art. 34 Rendita per coniugi divorziati secondo la vecchia legge

¹ Al I decesso di una persona assicurata, un beneficiario di una rendita di vecchiaia o d'invalidità, il coniuge divorziato ha diritto ad una rendita se cumulativo:

- a. il matrimonio è durato almeno dieci anni; e
- b. nella sentenza di divorzio è stata riconosciuta una rendita ai sensi degli art. 124e, cpv. 1 o art. 126, cpv. 1 CCS; e
- c. il coniuge divorziato è responsabile del mantenimento di almeno un figlio o ha più di 45 anni.

² La rendita per coniuge divorziato corrisponde alla prestazione minima LPP. Essa sarà comunque ridotta dell'importo che, unitamente alle prestazioni per superstiti dell'AVS, supera quanto previsto dalla sentenza di divorzio. Le prestazioni per superstiti dell'AVS sono riconosciute solo nella misura che il loro ammontare supera il proprio diritto alla rendita d'invalidità dell'AI o alla rendita di vecchiaia AVS.

Art. 35 Rendita per orfani

¹ Al decesso di una persona assicurata, risp. beneficiaria di una rendita di vecchiaia o d'invalidità, ogni figlio ha diritto ad una rendita per orfani:

- a. non ha ancora compiuto 18 anni, oppure
- b. è in formazione ai sensi dell'art. 49bis e 49ter dell'OAVS senza esercitare attività professionali a titolo principale.

² Per figli ai sensi del regolamento di previdenza si intendono i figli ai sensi degli art. 252 e segg. CCS ed i bambini in affidamento ai sensi dell'art. 49 dell'OAVS che sono accolti senza remunerazione, nell'economia domestica comune, per la cura e l'educazione.

³ Il diritto alla rendita per orfani inizia il primo giorno del mese successivo allo scadere del pagamento del salario, o delle rendite sostitutive (= pagamento del salario, indennità per perdita di guadagno in seguito a malattia o infortunio) della rendita di vecchiaia o d'invalidità, al più presto il primo giorno del mese successivo alla nascita del figlio.

⁴ Nessuna rendita per orfani viene versata per i figli in affidamento che vengono presi in custodia nell'economia domestica comune solo dopo che è sorto il diritto a una rendita di vecchiaia o d'invalidità.

⁵ La rendita per orfani è dovuta fino alla fine del mese in cui il bambino raggiunge il 18° anno di età. La rendita per orfani viene versata anche dopo il compimento del 18° anno di età, se il bambino è ancora in formazione o è invalido per almeno il 70%, ma al massimo fino al compimento del 25° anno di età. Se il figlio muore prima del 18° o 25° compleanno, il diritto si estingue il primo giorno del mese successivo al decesso.

⁶ La rendita per orfani in caso di decesso di una persona assicurata prima dell'età ordinaria di pensionamento è per ogni figlio pari al 12% del salario assicurato. In caso di decesso di un pensionato o di un invalido, la rendita per orfani ammonta al 20% della rendita versata. Nel caso di orfani di entrambi i genitori, la rendita raddoppia, a condizione che non vi sia un diritto alla rendita per orfani da parte di entrambi i genitori deceduti.

Art. 36 Capitale di decesso

¹ Se una persona assicurata, decede, in applicazione del cpv. 2 diviene esigibile un capitale di decesso.

² Indipendentemente dal diritto ereditario, il capitale di decesso è pagato, nell'ordine, alle seguenti persone:

- a. aa) al coniuge superstite della persona assicurata deceduta;
 - ab) i figli del defunto che hanno diritto a una rendita per orfani;
 - ac) persone fisiche in assenza in assenza di beneficiari alla persona sostentata prevalentemente dalla persona assicurata o dal beneficiario di una rendita d'invalidità o che negli ultimi 5 anni di vita, fino alla sua morte, hanno convissuto ininterrottamente con la persona assicurata nella stessa economia domestica (necessariamente in una comunione abitativa allo stesso domicilio) o che devono provvedere al sostentamento di uno o più figli comuni.
- b. in assenza di beneficiari ai sensi della lett. a:
 - ba) ai figli della persona assicurata deceduta, che non hanno diritto ad una rendita per orfani;
 - bb) ai genitori.

³ In assenza dei beneficiari di cui al capoverso 2 lettere a. aa) e ac), i figli sono raggruppati in un unico gruppo di beneficiari secondo le lettere a. ab) e b. ba) .

⁴ Non hanno diritto al capitale di decesso beneficiari ai sensi del cpv. 2, lett. c ac, se il beneficiario percepisce dal primo o dal secondo pilastro una rendita per coniugi o per conviventi da una precedente unione (matrimonio o convivenza).

⁵ La persona assicurata, se desidera beneficiare delle persone che hanno diritto alle prestazioni ai sensi del capoverso 2 lettera a. ac), deve comunicare mentre è ancora in vita, il suo desiderio, per iscritto, alla cassa pensione.

⁶ La persona assicurata può disporre all'interno di una sequenza a cascata di cui al capoverso 2 (lettere a. o b.)

- a) un ordine di beneficiari diverso da quello indicato;
- b) la ripartizione del capitale di decesso tra più beneficiari da lei designati.

La persona assicurata deve informare per iscritto la cassa pensione mentre è in vita.

⁷ Al decesso di una persona assicurata, il capitale di decesso corrisponde all'avere di risparmio disponibile sul conto di risparmio al momento del decesso, ridotto di eventuali prestazioni erogate come pure dell'importo di eventuali prestazioni per superstiti (incl. eventuali liquidazioni). Il valore in contanti è stabilito secondo i principi attuariali della cassa pensione.

⁸ Il diritto al capitale di decesso deve essere fatto valere entro tre mesi, in forma scritta.

3. Uscita

Art. 37 Cessazione del rapporto di lavoro

¹ Se la persona assicurata esce dalla cassa pensione prima che si presenti un evento previdenziale (vecchiaia, decesso, invalidità) egli avrà diritto alla prestazione d'uscita. È fatto salvo il proseguimento provvisorio della copertura assicurativa ai sensi dell'art. 26a LPP. La cassa pensione emette a favore della persona assicurata un conteggio relativo alle prestazioni d'uscita (art. 8 LLP).

² La prestazione d'uscita è dovuta al momento in cui la persona assicurata lascia la cassa pensione. Dall'uscita fino al momento del versamento della prestazione d'uscita sarà riconosciuto il tasso d'interesse minimo previsto dalla LPP. Se la cassa pensione dispone delle informazioni necessarie al trasferimento, a decorrere dal 30. giorno dovrà versare interessi di mora (art. 2, cpv. 4 LLP).

Art. 38 Ammontare della prestazione d'uscita

¹ La prestazione d'uscita corrisponde all'importo maggiore derivante dalla comparazione dei seguenti tre calcoli:

- a. Prestazione d'uscita ai sensi dell'art. 15 LLP: corrisponde all'avere disponibile sul conto risparmio il giorno dell'uscita.
- b. Prestazione d'uscita ai sensi dell'art. 17 LLP. Essa si compone:
 - prestazioni apportate inclusi interessi,
 - contributi di risparmio versati dalla persona assicurata, interessi esclusi,
 - un supplemento sui contributi versati dalla persona assicurata. Esso ammonta al 4% per l'età LPP 21 e si incrementa annualmente del 4%. Ammonta al massimo al 100%.
- c. Prestazione d'uscita ai sensi dell'art. 18 LLP: avere di risparmio LPP.

² Se la cassa pensione è chiamata a corrispondere una prestazione per superstiti o d'invalidità dopo il trasferimento della prestazione d'uscita, essa avrà il diritto di richiedere il rimborso della parte di capitale necessaria alla copertura delle prestazioni per superstiti o d'invalidità. Se il rimborso non avviene, le prestazioni saranno ridotte secondo i principi attuariali della cassa pensione.

³ Durante un periodo di sotto-copertura, il tasso d'interesse applicato al calcolo del capitale d'uscita ai sensi dell'art. 17 LLP, può essere ridotto al tasso applicato per i capitali. Contributi di

risanamento versati dal collaboratore ai sensi dell'art. 18, cpv. 2, non sono tenuti in considerazione per il calcolo della prestazione d'uscita come previsto all'art. 17 LLP.

Art. 39 Utilizzo della prestazione d'uscita

¹ La prestazione d'uscita è versata alla nuova istituzione di previdenza in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein, a favore della persona assicurata dimissionaria. Se la persona assicurata non entra in una nuova istituzione di previdenza in Svizzera o nel Liechtenstein, la prestazione d'uscita dovrà essere utilizzata per l'apertura di un conto di libero passaggio o per accendere una polizza di libero passaggio presso un istituto di previdenza in Svizzera.

² Ai sensi del cpv. 1, la persona assicurata deve comunicare immediatamente alla cassa pensione il nome e l'indirizzo di pagamento della nuova istituzione.

³ Se la persona assicurata non comunica la destinazione della propria prestazione d'uscita, trascorsi 6 mesi dalla partenza, la sua prestazione d'uscita sarà versata all'istituto collettore LPP.

Su richiesta scritta della persona assicurata dimissionaria, la prestazione d'uscita può essere pagata in contanti se:

- a. lascia definitivamente la Svizzera e non trasferisce il proprio domicilio nel Principato del Liechtenstein;
- b. intraprende un'attività in proprio e non sottostà più all'obbligo della previdenza professionale;
- c. la prestazione d'uscita è inferiore al contributo annuo della persona assicurata.

Se una persona assicurata, che lascia definitivamente la Svizzera o il Liechtenstein, mantiene l'obbligo assicurativo per i rischi età, decesso e invalidità in uno dei Paesi membri dell'UE, in Islanda o in Norvegia, il pagamento in contanti della prestazione d'uscita può avvenire solo per la parte che eccede la prestazione d'uscita legale ai sensi della LPP. Ai sensi del cpv.1, la prestazione d'uscita LPP sarà versata ad un'istituzione di previdenza scelta dalla persona assicurata.

⁴ La persona assicurata deve documentare l'esistenza del motivo di pagamento in contanti addotto. La cassa pensione valuta il diritto e, se del caso, può chiedere che la persona assicurata produca ulteriori pezzi giustificative.

⁵ Se la persona assicurata dimissionaria è coniugata, la cassa pensione potrà eseguire il pagamento solo se il coniuge, risp. il partner registrato, ha dato il suo consenso scritto. La firma deve essere fatta autenticare a carico della persona assicurata.

4. Coordinamento delle prestazioni, prestazioni anticipate

Art. 40 Coordinamento delle prestazioni

¹ Le prestazioni della cassa pensione previste da questo regolamento sono decurtate fintanto che il loro importo, unitamente ad altre prestazioni computabili (vedi cpv. 2), supera il 90% del salario soggetto ad AVS determinante all'insorgere del caso previdenziale. La cassa pensione ha inoltre la possibilità di decurtare le prestazioni d'invalidità in applicazione dell'art. 26a, cpv. 3 LPP. Le prestazioni minime LPP possono essere decurtate solo se, tenendo in considerazione i redditi computabili, la prestazione supera il 90% del presunto mancato reddito.

² Fanno parte dei redditi computabili ai sensi del cpv. 1 tutte le prestazioni pagabili al momento della decurtazione, in particolare:

- prestazioni di AVS e AI (e/o di assicurazioni sociali nazionali ed estere), eccezion fatta gli assegni per grandi invalidi, liquidazioni e indennità simili;
- prestazioni dell'assicurazione infortuni obbligatoria;
- prestazioni dell'assicurazione militare;
- prestazioni dell'assicurazione di un terzo responsabile;
- prestazioni di un'assicurazione per la quale il datore di lavoro ha contribuito al pagamento dei premi in ragione di almeno il 50%;

- prestazioni di altre istituzioni di previdenza e di libero passaggio;
 - un eventuale guadagno lavorativo o sostitutivo, effettivo o ragionevolmente realizzabile (escluso il reddito supplementare ottenuto partecipando a misure di reintegrazione secondo l'art. 8a LAI).
- ³ Le prestazioni di vecchiaia ai sensi del presente regolamento di previdenza possono essere ridotte se coincidono con le prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni.
- ⁴ Se, in seguito a divorzio, si suddivide una rendita d'invalidità o di vecchiaia (art. 124a CCS), la quota parte di rendita assegnata al coniuge avente diritto viene dedotta dalla prestazione d'invalidità o di vecchiaia, ai sensi dei cpv. 1 e 2.
- ⁵ Per la determinazione del reddito ragionevolmente realizzabile si fa di principio riferimento al reddito da invalido ai sensi dell'AI.
- ⁶ Le entrate del coniuge superstite vanno sommate a quelle per gli orfani. In caso di riduzione delle prestazioni della cassa pensione, tutte le prestazioni sono ridotte proporzionalmente.
- ⁷ La cassa pensione converte eventuali prestazioni di capitale computabili in rendite, calcolate secondo parametri attuariali.
- ⁸ Se prima del raggiungimento dell'età pensionabile, le prestazioni per invalidità sono state decurtate a causa dell'accumulo di prestazioni provenienti dall'assicurazione infortuni obbligatoria, dall'assicurazione militare o assicurazioni simili all'estero, dopo il raggiungimento dell'età pensionabile, di principio la cassa pensione mantiene immutato l'ammontare delle sue prestazioni. Tiene conto dell'art. 24a OPP2.
- ⁹ Dopo aver raggiunto l'età di pensionamento ordinario AVS, prestazioni di vecchiaia derivanti da istituzioni sociali Svizzere ed estere valgono quali entrate computabili
- ¹⁰ Per il calcolo del coordinamento delle prestazioni fa stato il momento in cui subentra il diritto a prestazioni d'invalidità o il decesso. Aumenti futuri di prestazioni computabili, derivanti da adeguamenti al rincaro, non provocano una riduzione delle rendite in corso. In caso di modifica del grado d'invalidità (riduzione o aumento), cessazione o inserimento di prestazioni computabili, si procede al ricalcolo delle prestazioni regolamentari
- ¹¹ La cassa pensione ha la facoltà di ridurre o rifiutare le proprie prestazioni, se la persona assicurata, risp. i beneficiari, ha provocato la morte o l'invalidità, oppure se la persona assicurata rifiuta misure di reintegrazione dell'AI. Le prestazioni minime LPP possono essere rifiutate o decurtate solo nel caso in cui, in seguito a colpa grave, l'AVS/AI riduce, sospende o rifiuta una prestazione.
- ¹² La cassa pensione non è chiamata a compensare il rifiuto o la riduzione di prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni o dell'assicurazione militare, se il rifiuto o la riduzione sono stati effettuati in applicazione degli art. 21 LPGA, art. 37 LAINF, art. 39 LAINF, art. 65 LAM o art. 66 LAM. Inoltre, al momento del pensionamento ordinario, la cassa pensione non compensa riduzioni di prestazione come da art. 20, cpv. 2ter e 2quater e art. 47, cpv. 1 LAM.
- ¹³ Riguardo al proprio dovere di prestazione, la cassa pensione può adire le vie legali contro disposizioni dell'AI o di altri enti delle assicurazioni sociali.
- ¹⁴ Verso terzi responsabili di un caso assicurativo, le prestazioni della cassa pensione a favore della persona assicurata o dell'avente diritto subentrano dal momento dell'evento e fino all'importo massimo delle prestazioni previste dalla legge. Dal canto suo, la cassa pensione può chiedere alla persona assicurata o all'avente diritto che le siano cedute le pretese verso i terzi responsabili, fino all'importo massimo del suo obbligo di prestazione. Se la cessione richiesta non ha luogo, la cassa pensione ha il diritto di sospendere la propria prestazione.

Art. 41 Tutela delle prestazioni, delle prestazioni anticipate

- ¹ La pretesa di prestazione non può essere ceduta o impegnata prima della sua maturazione, con riserva degli art. 44 e 45.
- ² La pretesa di prestazione può essere conteggiata con pretese del datore di lavoro cedute a favore della cassa pensione, solo se si riferiscono ad importi non dedotti dal salario della persona assicurata. Altre pretese della cassa pensione possono essere conteggiate con pretese scadute.

³ Se la cassa pensione è tenuta per legge a prestazioni anticipate, esse si limitano al minimo LPP. Il dipendente deve dimostrare di essersi annunciato a tutti gli enti assicurativi che entrano in considerazione. Se il caso è assunto da un altro ente, questo dovrà rimborsare alla cassa pensione la prestazione anticipata. È stato un altro ente assicurativo ad assumersi il pagamento della prestazione anticipata e si stabilisce che il caso è a carico della cassa pensione, essa dovrà rimborsare al massimo la prestazione anticipata entro le prestazioni minime LPP.

4.1 Disposizioni per il pagamento

Art. 42 Disposizioni per il pagamento

¹ Le rendite sono pagate in mensilità, versato senza spese alla fine del mese su di un conto corrente bancario o postale in Svizzera o all'estero (paesi dell'UE o dell'AELS), al domicilio del beneficiario.

² Nel mese in cui si estingue il diritto alla rendita, la rendita stessa è pagata integralmente.

³ Se al momento dell'incasso della prima rendita di vecchiaia o, per gli invalidi totali, della prima rendita d'invalidità, l'importo della rendita annua è inferiore al 10% della rendita minima AVS, la rendita di vedovanza inferiore al 6% e la rendita per figli inferiore al 2%, invece della rendita sarà effettuato un versamento unico. La prestazione in capitale è calcolata secondo principi attuariali della cassa pensione. Con questo pagamento sono tacitati tutti i diritti da regolamento.

⁴ Versamenti di capitale sono effettuati alla fine del mese che segue la loro scadenza, prestazioni di capitale in caso di decesso al più presto allorquando sono verificati e nominati gli aventi diritto. Il pagamento avviene entro 30 giorni dalla scadenza, senza interessi.

⁵ Se la cassa pensione deve un interesse di mora, quest'ultimo corrisponde al tasso minimo LPP valido in quel momento (vedi allegato A 2).

4.2 Adeguamento delle rendite in corso

Art. 43 Adeguamento delle rendite in corso

Rendite d'invalidità e rendite per orfani LPP sono adeguate ai sensi dell'art. 36, cpv. 1 LPP se e nella misura che le prestazioni minime di legge, ivi inclusi gli adeguamenti legali al rincaro, superano le prestazioni previste dal regolamento. A dipendenza delle disponibilità finanziarie della cassa pensione, il Consiglio di fondazione decide annualmente l'eventuale adattamento delle rendite correnti. La decisione è riportata negli allegati al bilancio.

4.3 Divorzio e finanziamento della proprietà abitativa

Art. 44 Compensazione della previdenza in caso di divorzio

La compensazione della previdenza in caso di divorzio è regolata nell'allegato A 1.

Art. 45 Prelievo anticipato o messa in pegno per il finanziamento della proprietà abitativa

¹ Fino a tre anni dal raggiungimento dell'età di pensionamento ordinario, l'assicurato attivo ha la possibilità di chiedere, ogni 5 anni, il pagamento o la costituzione in pegno di un importo (minimo CHF 20'000; quest'importo minimo non vale per l'acquisto di partecipazioni a cooperative edilizie e partecipazioni simili) da destinare al finanziamento della proprietà d'abitazione primaria (acquisto o costruzione di proprietà d'abitazione, proprietà per piani o per il rimborso di crediti ipotecari). Se nel corso degli ultimi tre anni sono stati fatti dei versamenti, non è possibile prelevare anticipatamente le prestazioni che ne derivano. Dopo il prelevamento, ogni creazione di un diritto fondiario è attuabile solo con l'accordo scritto del coniuge.

² In particolare, il prelievo anticipato e la costituzione in pegno soggiacciono alle disposizioni dell'art. 30a e segg. LPP e dell'art. 1 e segg. OPPA.

³ La persona assicurata ha il diritto di ottenere, mediante richiesta scritta, informazioni relative all'importo a sua disposizione per il finanziamento della proprietà d'abitazione e alla riduzione della prestazione che ne consegue. La cassa pensione renderà attenta la persona assicurata sulle possibilità di copertura della lacuna assicurativa e sui suoi obblighi in campo fiscale.

⁴ Se la persona assicurata fa uso della possibilità di prelievo o di costituzione in pegno, sarà tenuta a produrre i documenti riguardanti il contratto di compra-vendita, la costruzione della proprietà d'abitazione o l'ammortizzazione del credito ipotecario, in caso di acquisto di partecipazioni, il contratto di affitto o di prestito, come pure i documenti relativi a partecipazioni analoghe. La persona assicurata coniugata dovrà produrre anche l'accordo firmato dal coniuge. La firma deve essere effettuata alla sede dell'amministrazione o autenticata a carico della persona assicurata.

⁵ Se i prelievi anticipati mettono in pericolo la propria liquidità, la cassa pensione ha il diritto di procrastinare l'evasione delle richieste. Il Consiglio di fondazione stabilisce l'ordine delle priorità di evasione. Fintanto che sussiste una situazione di sotto copertura, la cassa pensione ha la facoltà di limitare o di rifiutare prelievi di capitale che servono all'ammortamento di crediti ipotecari. La cassa pensione deve informare gli assicurati sulla durata di queste misure.

5. Obbligo di informazione e di notifica

Art. 46 Obbligo della cassa pensione d'informare gli assicurati

¹ Al momento dell'entrata e in seguito annualmente, ogni assicurato riceve un certificato assicurativo che lo informa sull'entità dell'avere di risparmio, sulle prestazioni assicurate, come pure sui contributi da versare alla cassa pensione.

² In caso di divergenze tra il certificato assicurativo e il regolamento della previdenza, fa stato il regolamento.

³ Al momento del matrimonio, risp. della registrazione dell'unione domestica, la persona assicurata riceve comunicazione della sua prestazione d'uscita. Su richiesta, in caso di divorzio la persona assicurata, o il giudice incaricato del divorzio, riceve informazioni relative all'ammontare dell'avere di risparmio, necessarie per il calcolo della prestazione d'uscita da dividere.

⁴ Alla prima scadenza nonché ad ogni cambiamento delle rendite di vecchiaia, d'invalidità o per superstiti, i beneficiari di rendite ricevono una comunicazione dalla quale risultano le prestazioni a cui hanno diritto.

⁵ Annualmente e in modo adeguato, la cassa pensione informa i propri assicurati sull'andamento degli affari, sul bilancio, sulla situazione finanziaria e sull'organizzazione della fondazione. Su richiesta, l'amministrazione della cassa pensione dà agli assicurati ulteriori informazioni sulla loro situazione assicurativa e sulle attività della cassa pensione.

⁶ In qualsiasi momento gli assicurati e i beneficiari di rendite hanno il diritto di sottoporre, verbalmente ai loro rappresentanti o per iscritto al Consiglio di fondazione, proposte o richieste concernenti la cassa pensione. Gli assicurati attivi e i beneficiari di rendite hanno diritto a ricevere copia del bilancio e della relazione d'esercizio.

Art. 47 Obbligo d'informazione e di notifica da parte degli assicurati

¹ Al momento della sua affiliazione, la persona assicurata ha l'obbligo di mostrare alla cassa pensione i conteggi riguardanti le prestazioni d'uscita da rapporti previdenziali precedenti. La cassa pensione può richiedere il trasferimento delle prestazioni d'uscita in nome della persona assicurata.

² Gli assicurati, i beneficiari di rendite e i loro superstiti devono dare alla cassa pensione informazioni veritiere sulla loro situazione, necessarie all'assicurazione per commisurare le prestazioni. Cambiamenti di questa situazione, come pure di prestazioni provenienti da altri enti assicurativi, devono essere comunicati alla cassa pensione spontaneamente e per iscritto entro 4 settimane.

³ La cassa pensione non risponde per eventuali conseguenze derivanti dalla violazione dell'obbligo d'informazione e di notifica. Se da una tale violazione dei doveri scaturisce un danno alla cassa pensione, il Consiglio di fondazione può renderne responsabile il trasgressore.

⁴ Per confermare il loro diritto alla rendita, dopo il 18° anno di età i beneficiari di rendite per figli e di rendite per orfani, all'inizio dell'anno scolastico o di studio devono produrre spontaneamente un certificato scolastico.

⁵ Entro 4 settimane e spontaneamente, gli assicurati e i beneficiari di rendite devono comunicare per scritto alla cassa pensione tutti i fatti che hanno effetti sull'assicurazione, in particolare:

- il cambiamento del grado di invalidità e, per i beneficiari di rendite d'invalidità, i cambiamenti di reddito da lavoro di almeno il 10%;
- il decesso di beneficiari di rendite;
- il proseguimento o la cessazione della formazione per figli agli studi dopo il compimento dei 18 anni;
- cambiamento di indirizzo o di stato civile della persona assicurata o del beneficiario di rendite.

⁶ La cassa pensione chiede il rimborso di rendite troppo elevate o ottenute arbitrariamente, in particolare se è lesa l'obbligo d'informazione e notifica. Ha inoltre la possibilità di computare le proprie pretese con prestazioni dovute.

6. Disposizioni transitorie e finali

Art. 48 Disposizioni transitorie

¹ Le disposizioni transitorie per gli assicurati della cassa pensioni GF Machining Solution sono riportate nell'allegato A 8.

² Per il diritto e l'ammontare delle rendite fino al 1. gennaio 2020 fanno stato le disposizioni valide fino a quel momento. Se un'incapacità lavorativa verificatasi per una persona assicurata prima del 1° gennaio 2020 comporta un'invalidità o un decesso dopo l'entrata in vigore del presente regolamento di previdenza, si applica il regolamento precedente. Il paragrafo 3 rimane riservato in tutti i casi menzionati.

³ Le riduzioni delle prestazioni e le sovraassicurazioni sono di regola gestite secondo l'art. 40.

Art. 49 Applicazione e modifiche del regolamento della previdenza

¹ Secondo l'atto di fondazione e in applicazione delle disposizioni di legge, le decisioni concernenti questioni non trattate o non trattate completamente in questo regolamento sono di competenza del Consiglio di fondazione.

² Il Consiglio di fondazione può modificare il regolamento in qualsiasi momento, a condizione che siano rispettate le disposizioni di legge e mantenuto lo scopo della fondazione. Le modifiche sono trasmesse per conoscenza all'Autorità di vigilanza. Le prestazioni acquisite dagli assicurati e dai pensionati sono in ogni caso salvaguardate. L'accordo del datore di lavoro è necessario per modifiche che gli provocano conseguenze finanziarie e che vanno oltre le disposizioni LPP.

³ Se il regolamento è tradotto in altre lingue, il testo determinante è quello in lingua tedesca.

Art. 50 Controversie

¹ Di questo regolamento o da questioni non esplicitamente oggetto di questo regolamento, dovrà applicare le disposizioni LPP. Foro giuridico è presso la sede svizzera o al domicilio della parte accusata o al domicilio dell'azienda presso la quale è stata assunta la persona assicurata.

² Allo scopo di trovare un accordo amichevole, l'assicurato può sottoporre preventivamente al Consiglio di fondazione questo genere di controversie.

Art. 51 Entrata in vigore

Questo regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020 e sostituisce tutti i regolamenti precedenti, inclusi gli aggiornamenti nonché il regolamento per la promozione della proprietà abitativa del 12 dicembre 2006.

Sciaffusa, 2 dicembre 2019

Il Consiglio di fondazione

7. Allegato „Generale“ al Regolamento della cassa pensione

A 1 Compensazione della previdenza in caso di divorzio

¹ Per la compensazione della previdenza in caso di divorzio fanno stato le relative disposizioni del CCS, del CPC, della LPP e della LFLP, incluse le relative disposizioni esecutive.

² Di principio, in caso di divorzio di una persona assicurata, le prestazioni di libero passaggio accumulate durante il matrimonio e fino all'inizio della procedura di divorzio vanno divise in parti uguali. Sono esclusi i versamenti di riscatto effettuati con mezzi propri. Il tribunale comunica alla cassa pensione l'importo che deve essere trasferito, con le indicazioni necessarie al mantenimento della protezione previdenziale.

³ Sentenze di divorzio emanate all'estero devono essere riconosciute e dichiarate attuabili da un tribunale divorzista svizzero e, se del caso, completate con le necessarie indicazioni circa il conguaglio previdenziale.

⁴ Un prelevamento anticipato attuato nel contesto della proprietà d'abitazione, e che non è ancora stato rimborsato, vale quale prestazione d'uscita che deve essere tenuta in considerazione per la suddivisione, a condizione che il divorzio è avvenuto prima del caso previdenziale. Se il prelievo è stato attuato durante il matrimonio, il deflusso di capitale e la perdita di interessi è addebitato proporzionalmente all'avere di vecchiaia esistente prima del matrimonio e a quello accumulato fino al momento del prelevamento. Un prelevamento in contanti o una liquidazione in capitale attuata durante il matrimonio non fa parte della prestazione d'uscita da ripartire.

⁵ Se, nell'ambito di un divorzio, una parte della prestazione d'uscita o una parte di rendita trasferita quale rendita vitalizia o prestazione in capitale deve essere trasferita al coniuge divorziato, la prestazione d'uscita diminuisce di conseguenza., l'importo da trasferire è addebitato proporzionalmente all'avere di vecchiaia LPP in rapporto al rimanente avere previdenziale. Il versamento della quota parte LPP viene sempre prelevato dall'avere di risparmio LPP. L'importo della quota sovra-obbligatoria viene prelevato dall'avere di risparmio sovra-obbligatorio.

⁶ Se, in seguito a divorzio, la persona assicurata riceve una parte dell'avere di risparmio del coniuge divorziato, o una parte di rendita trasferita quale rendita vitalizia o prestazione in capitale, quest'importo sarà accreditato dalla cassa pensione, nella stessa proporzione di come è stato addebitato alla previdenza del coniuge obbligato, a favore dell'avere di risparmio LPP e a quello sovra-obbligatorio. L'accredito della quota parte sovra-obbligatoria avviene dall'avere di risparmio sovra-obbligatorio.

⁷ Se, in seguito a un divorzio prima dell'età ordinaria di pensionamento, una parte dell'ipotetica prestazione d'uscita di un pensionato invalido viene trasferita a favore del coniuge divorziato, ciò comporta una riduzione del capitale di risparmio del pensionato invalido e quindi una corrispondente riduzione delle prestazioni di vecchiaia. Per contro, la rendita d'invalidità già in vigore al momento dell'avvio della procedura di divorzio e le eventuali rendite per figli d'invalidi (anche future) rimangono invariate, per cui la rendita d'invalidità ai sensi della LPP (conto testimone) viene ridotta dell'importo massimo possibile ai sensi dell'art. 19 cpv. 2 e 3 OPP 2.

⁸ Se, in seguito a divorzio dopo il pensionamento ordinario, una parte della rendita è assegnata al coniuge avente diritto, si avrà ad una riduzione delle prestazioni di vecchiaia. Il diritto a prestazioni per figli di pensionati, già esistenti prima dell'avvio della procedura di divorzio, non sono toccate dalla compensazione previdenziale. La quota parte di rendita riconosciuta al coniuge avente diritto non costituisce alcun diritto a ulteriori prestazioni della cassa pensione. Se la rendita vitalizia dev'essere trasferita alla previdenza del coniuge avente diritto, la cassa pensione ha il diritto di convenire con la persona interessata il trasferimento in capitale. Se il coniuge avente diritto ha diritto ad una rendita d'invalidità completa o se ha raggiunto l'età minima per un pensionamento anticipato, può richiedere la liquidazione della rendita vitalizia. Se ha invece raggiunto l'età di pensionamento ordinario riceverà una rendita vitalizia. La cassa pensione può convenire con la persona interessata il versamento sotto forma di capitale. Ha inoltre il diritto di chiedere che l'importo sia versato alla sua istituzione previdenziale, a condizione che ai sensi del regolamento della stessa sia possibile effettuare un riscatto.

⁹ Se durante la procedura di divorzio subentra il caso previdenziale età o se un beneficiario di una rendita d'invalidità raggiunge l'età di pensionamento, la cassa pensione riduce la parte di capitale d'uscita da trasferire e la rendita di vecchiaia ai sensi dell'art. 19g OLP.

A 2 Importi e valori

Rendita di vecchiaia AVS massima	(= RAVS)	CHF	28'440
Rendita di vecchiaia AVS minima	(= ½ della RAVS)	CHF	14'220
Salario minimo secondo LPP	(= 6/8 della RAVS)	CHF	21'330
Importo di coordinamento massimo	(= 6/8 della RAVS)	CHF	21'330
Salario assicurato minimo	(= 1/8 della RAVS)	CHF	3'555
Salario assicurato massimo	(= 32/8 della RAVS)	CHF	113'760
Tasso d'interesse LPP minimo		1.00 %	

A 3 Ammontare dei contributi

(vedi art. 18)

I contributi della persona assicurata ammonta a (in % del salario assicurato):

Età LPP	Contributo o rischio	Standardplan		Ridotto		Elevato	
		Contributo di risparmio	Totale contributo rischio e risparmio	Contributo di risparmio	Totale contributo rischio e risparmio	Contributo di risparmio	Totale contributo rischio e risparmio
fino a 20	1.00 %	0.00%	1.00%	0.00%	1.00%	0.00%	1.00%
da 21	1.00 %	2.50%	3.50%	2.50%	3.50%	2.50%	3.50%
25	1.00 %	5.50%	6.50%	3.50%	4.50%	7.80%	8.80%
26	1.00 %	5.60%	6.60%	3.60%	4.60%	7.95%	8.95%
27	1.00 %	5.70%	6.70%	3.70%	4.70%	8.10%	9.10%
28	1.00 %	5.80%	6.80%	3.80%	4.80%	8.25%	9.25%
29	1.00 %	5.90%	6.90%	3.90%	4.90%	8.40%	9.40%
30	1.00 %	6.00%	7.00%	4.00%	5.00%	8.50%	9.50%
31	1.00 %	6.10%	7.10%	4.10%	5.10%	8.65%	9.65%
32	1.00 %	6.20%	7.20%	4.20%	5.20%	8.80%	9.80%
33	1.00 %	6.30%	7.30%	4.30%	5.30%	8.95%	9.95%
34	1.00 %	6.40%	7.40%	4.40%	5.40%	9.10%	10.10%
35	1.00 %	6.50%	7.50%	4.50%	5.50%	9.25%	10.25%
36	1.00 %	6.60%	7.60%	4.60%	5.60%	9.35%	10.35%
37	1.00 %	6.70%	7.70%	4.70%	5.70%	9.50%	10.50%
38	1.00 %	6.80%	7.80%	4.80%	5.80%	9.65%	10.65%
39	1.00 %	7.00%	8.00%	4.90%	5.90%	9.80%	10.80%
40	1.00 %	7.20%	8.20%	5.00%	6.00%	9.95%	10.95%
41	1.00 %	7.40%	8.40%	5.20%	6.20%	10.10%	11.10%
42	1.00 %	7.60%	8.60%	5.40%	6.40%	10.20%	11.20%
43	1.00 %	7.80%	8.80%	5.60%	6.60%	10.35%	11.35%
44	1.00 %	8.00%	9.00%	5.80%	6.80%	10.50%	11.50%
45	1.00 %	8.20%	9.20%	6.00%	7.00%	10.65%	11.65%
46	1.00 %	8.40%	9.40%	6.25%	7.25%	10.80%	11.80%
47	1.00 %	8.60%	9.60%	6.50%	7.50%	10.95%	11.95%
48	1.00 %	8.80%	9.80%	6.70%	7.70%	11.10%	12.10%
49	1.00 %	9.00%	10.00%	6.90%	7.90%	11.20%	12.20%
50	1.00 %	9.20%	10.20%	7.00%	8.00%	12.25%	13.25%
51	1.00 %	9.40%	10.40%	7.10%	8.10%	12.40%	13.40%
52	1.00 %	9.60%	10.60%	7.20%	8.20%	12.55%	13.55%
53	1.00 %	9.80%	10.80%	7.30%	8.30%	12.70%	13.70%
54	1.00 %	10.00%	11.00%	7.40%	8.40%	12.85%	13.85%
55-65	1.00 %	10.00%	11.00%	7.50%	8.50%	13.00%	14.00%
da 66	--	8.50%	8.50%	8.50%	8.50%	8.50%	8.50%

I contributi del datore di lavoro ammontano a (in % del salario assicurato):

Età LPP	Contribut o rischio	Contributo risparmio	Totale contributo rischio e risparmio
fino a 20	1.50%	0.00%	1.50%
da 21	1.50%	2.50%	4.00%
25	1.50%	7.80%	9.30%
26	1.50%	7.95%	9.45%
27	1.50%	8.10%	9.60%
28	1.50%	8.25%	9.75%
29	1.50%	8.40%	9.90%
30	1.50%	8.50%	10.00%
31	1.50%	8.65%	10.15%
32	1.50%	8.80%	10.30%
33	1.50%	8.95%	10.45%
34	1.50%	9.10%	10.60%
35	1.50%	9.25%	10.75%
36	1.50%	9.35%	10.85%
37	1.50%	9.50%	11.00%
38	1.50%	9.65%	11.15%
39	1.50%	9.80%	11.30%
40	1.50%	9.95%	11.45%
41	1.50%	10.10%	11.60%
42	1.50%	10.20%	11.70%
43	1.50%	10.35%	11.85%
44	1.50%	10.50%	12.00%
45	1.50%	10.65%	12.15%
46	1.50%	10.80%	12.30%
47	1.50%	10.95%	12.45%
48	1.50%	11.10%	12.60%
49	1.50%	11.20%	12.70%
50	1.50%	12.25%	13.75%
51	1.50%	12.40%	13.90%
52	1.50%	12.55%	14.05%
53	1.50%	12.70%	14.20%
54	1.50%	12.85%	14.35%
55-65	1.50%	13.00%	14.50%
da 66	--	8.50%	8.50%

A 4 Riscatto volontario di prestazioni previdenziali sul conto di risparmio

(vedi art. 19)

L'ammontare massimo degli importi di riscatto sul conto risparmio corrisponde all'importo massimo indicato dalla seguente tabella, da cui è dedotto l'avere di risparmio già disponibile. Fa stato il salario assicurato al momento del riscatto. L'importo massimo riscattabile è ridotto dell'avere del pilastro 3a, per tanto che questo superi il limite previsto dall'art. 60a, cpv. 2 OPP2, come pure di prestazioni d'uscita non versate alla cassa pensione. Se del caso, si raccomanda all'assicurato di chiarire la sua posizione con l'autorità fiscale. In questo contesto la cassa pensione non può assumersi delle responsabilità.

Piano Standard			
Età LPP	Importo massimo sul conto di risparmio in percentuale del salario assicurato	Età LPP	Importo massimo sul conto di risparmio in percentuale del salario assicurato
21	5%	43	382%
22	10%	44	408%
23	15%	45	435%
24	21%	46	463%
25	34%	47	492%
26	49%	48	522%
27	63%	49	552%
28	79%	50	585%
29	95%	51	618%
30	111%	52	653%
31	128%	53	688%
32	145%	54	725%
33	164%	55	762%
34	182%	56	801%
35	202%	57	840%
36	222%	58	879%
37	242%	59	920%
38	264%	60	1181%
39	286%	61	1181%
40	309%	62	1181%
41	332%	63	1181%
42	357%	64	1181%
		da 65	1181%

Valori intermedi sono interpolati linearmente al mese. Si tiene conto dell'età effettiva.

Esempio

Persona assicurata 50enne

Salario assicurato

CHF 80'000

Avere di risparmio disponibile

CHF 250'000

Importo massimo dell'avere di risparmio 585 % x CHF 80'000

= CHF 468'000

Riscatto massimo possibile CHF 468'000 – CHF 250'000

= CHF 218'000

Ridotto			
Età LPP	Importo massimo sul conto di risparmio in percentuale del salario assicurato	Età LPP	Importo massimo sul conto di risparmio in percentuale del salario assicurato
21	5%	43	335%
22	10%	44	358%
23	15%	45	382%
24	21%	46	407%
25	32%	47	433%
26	45%	48	459%
27	57%	49	486%
28	70%	50	515%
29	84%	51	545%
30	98%	52	576%
31	113%	53	607%
32	128%	54	640%
33	144%	55	673%
34	160%	56	707%
35	177%	57	741%
36	195%	58	777%
37	213%	59	813%
38	232%	60	1045%
39	251%	61	1045%
40	271%	62	1045%
41	292%	63	1045%
42	313%	64	1045%
		da 65	1045%

Valori intermedi sono interpolati linearmente al mese. Si tiene conto dell'età effettiva.

Esempio

Persona assicurata 50enne

Salario assicurato

CHF 80'000

Avere di risparmio disponibile

CHF 250'000

Importo massimo dell'avere di risparmio $515 \% \times \text{CHF } 80'000$

$= \text{CHF } 412'000$

Riscatto massimo possibile $\text{CHF } 412'00 - \text{CHF } 250'000$

$= \text{CHF } 162'000$

Elevato			
Età LPP	Importo massimo sul conto di risparmio in percentuale del salario assicurato	Età LPP	Importo massimo sul conto di risparmio in percentuale del salario assicurato
21	5%	43	441%
22	10%	44	471%
23	15%	45	502%
24	21%	46	533%
25	37%	47	566%
26	53%	48	600%
27	71%	49	634%
28	88%	50	671%
29	107%	51	709%
30	126%	52	749%
31	146%	53	789%
32	166%	54	830%
33	188%	55	873%
34	210%	56	917%
35	232%	57	961%
36	256%	58	1006%
37	280%	59	1052%
38	305%	60	1349%
39	330%	61	1349%
40	357%	62	1349%
41	384%	63	1349%
42	412%	64	1349%
		da 65	1349%

Valori intermedi sono interpolati linearmente al mese. Si tiene conto dell'età effettiva.

Esempio

Persona assicurata 50enne

Salario assicurato

CHF 80'000

Avere di risparmio disponibile

CHF 250'000

Importo massimo dell'avere di risparmio *671 % x CHF 80'000*

= CHF 536'800

Riscatto massimo possibile *CHF 536'800 – CHF 250'000*

= CHF 286'800

A 5 Tasso di conversione per le differenti età di pensionamento

(vedi art. 24)

Per il calcolo della rendita di vecchiaia sono determinanti i seguenti tassi di conversione:

Età	Tasso di conversione
	Uomini e donne
58	4.45 %
59	4.60 %
60	4.75 %
61	4.90 %
62	5.05 %
63	5.20 %
64	5.35 %
65	5.50 %
66	5.65 %
67	5.80 %
68	5.95 %
69	6.10 %
70	6.25 %
Valori intermedi sono interpolati linearmente al mese. Si tiene conto dell'età effettiva.	

Esempio

Persona assicurata 62enne

Avere di risparmio disponibile

CHF 150'000

Tasso di conversione a 62 anni

= 5.05 %

Rendita di vecchiaia annua *CHF 150'000 × 5.05 %*

= CHF 7'575

A 6 Valore in capitale della rendita sostitutiva AVS

(vedi art. 26)

Il valore in capitale di una rendita sostitutiva AVS mensile è calcolato secondo la seguente tabella:

Durata della rendita sostitutiva AVS (in anni)	Fattore del valore in capitale per la rendita sostitutiva AVS mensile
7	6.433
6	5.583
5	4.709
4	3.813
3	2.895
2	1.954
1	0.989
0	0.000
Valori intermedi sono interpolati linearmente al mese. Si tiene conto dell'età effettiva	

Esempio

Una rendita sostitutiva di CHF 12'000 annui per due anni si capitalizza con CHF 23'448. Calcolo:

$$\begin{aligned} \text{Valore del capitale} &= \text{Rendita sostitutiva annua} \times \text{fattore} \\ &= \text{CHF } 12'000 \times 1.954 = \text{CHF } 23'448 \end{aligned}$$

A 7 Disposizioni transitorie per i beneficiari della cassa pensione Georg Fischer assicurati al 31.12.2019

In seguito al rilevamento degli assicurati della cassa pensione GF Machining Solutions (PFMS) a partire dal 01.01.2020, vengono adottate misure a tutela dei beneficiari della cassa pensioni Georg Fischer (PKGf). Le misure si basano sulla differenza del tasso di copertura tra il PKGf e il PFMS al 31.12.2019.

Le misure sono strutturate come segue:

- Una riserva tecnica "Misure transitorie per i beneficiari PKGf " è stata costituita al 31.12.2019. Questa riserva tecnica è calcolata in modo tale da adeguare il rapporto di copertura del PKGf e del PFMS.
- L'importo della riserva tecnica "Misure transitorie per i beneficiari del PKGf" calcolato secondo la decisione del Consiglio di fondazione del 22.05.2019, sarà distribuito agli assicurati attivi e ai beneficiari di rendite che erano assicurati presso PKGf al 31.12.2019.
- La ripartizione avviene sotto forma di contributi all'avere di vecchiaia dell'assicurato attivo o come supplemento temporaneo alla rendita per dieci anni, a partire dal 01.01.2020.
- Se durante il periodo di distribuzione si verifica un calo di copertura del 95% o meno, la distribuzione viene interrotta. La distribuzione viene ripresa quando il grado di copertura supera il 100%. I fondi non distribuiti durante il periodo di sottocopertura scadono a favore del PKGf. Il bilancio annuale determina il grado di copertura.
- In caso di decesso, i depositi rimanenti vengono incamerati a favore del PKGf. Al momento del pensionamento e dell'invalidità, l'intero importo rimanente viene accreditato all'avere di vecchiaia. Se l'invalidità e il pensionamento si verificano durante un periodo di sottocopertura senza diritto a un'assegnazione di fondi, l'eventuale diritto successivo viene successivamente incorporato nel capitale di previdenza (per le persone invalide) o utilizzato per aumentare la rendita (per i pensionati e i pensionati coniugati). Gli assicurati che avevano scelto l'opzione del capitale al momento del pensionamento avranno diritto ad un'ulteriore prestazione di capitale.

A 8 Disposizioni transitorie per i beneficiari della cassa pensione Georg Fischer, che erano assicurati al 31.12.2016 nella Pension Fund GF Machining Solutions

Le seguenti disposizioni transitorie si applicano alle persone assicurate che al 31.12.2016 erano già assicurate nella Pension Fund GF Machining Solutions (PF GFMS):

1. Queste persone assicurate ricevono un premio unico nell'ambito di una misura di ammortizzazione. Per le donne, questo premio unico copre il finanziamento necessario, in modo che la loro rendita di vecchiaia a 64 anni sia la stessa ai sensi del nuovo regolamento di previdenza (dal 1.1.2020) e del vecchio regolamento (edizione gennaio 2017). Gli uomini ricevono misure di ammortizzazione in modo che la loro rendita di vecchiaia a 65 anni sia la stessa ai sensi del nuovo regolamento di previdenza (dal 1.1.2020) e del vecchio regolamento (versione gennaio 2017). Il finanziamento avverrà sotto forma di premio unico, calcolato al 31.12.2019, alle seguenti condizioni:
 - a. Il finanziamento dipende dal numero di anni nella PF GFMS. Un finanziamento del 100% è accordato agli assicurati che sono da più di cinque anni alla PF GFMS. Al di sotto dei cinque anni nella PF GFMS c'è una riduzione di 1/60 al mese sul 100% di finanziamento. Il calcolo del numero di anni nella PF GFMS è basato al 31.12.2019. Per il calcolo del numero di anni nella PF GFMS viene preso in considerazione solo il periodo di assicurazione ininterrotto.
 - b. L'importo al 31.12.2018 è determinante per il calcolo dei risparmi da prendere in considerazione. Non si tiene conto dei versamenti unici dei membri del Consiglio di fondazione nel 2018.
 - c. I calcoli si basano su un tasso d'interesse di proiezione (calcolo per la rendita attuale) dell'1%. Non si tiene conto di un potenziale sviluppo salariale.
 - d. Prelievi e rimborsi della proprietà abitativa, riscatti volontari e compensazioni della previdenza in caso di divorzio, avvenuti prima del 1.1.2019 vengono presi in considerazione nel calcolo del premio unico.
 - e. Prelievi e rimborsi della proprietà abitativa, riscatti volontari e compensazioni della previdenza in caso di divorzio, avvenuti dopo il 1.1.2019 non vengono presi in considerazione nel calcolo del premio unico.
2. Il premio unico della misura di ammortizzazione è accreditato sul conto di risparmio del rispettivo assicurato in rate annuali uguali. In questo caso vale quanto segue:
 - a. Il premio unico viene accreditato sul conto di risparmio per dieci anni (ossia 1/120 al mese).
 - b. Se una persona assicurata va in pensione prima del 1.1.2030 e percepisce una rendita di vecchiaia, l'importo rimanente non ancora acquisito viene immediatamente trasferito sull'avere di risparmio.
 - c. Se una persona assicurata va in pensione parziale prima del 1.1.2030 e percepisce una rendita di vecchiaia, avviene un immediato trasferimento proporzionale della quota residua sull'avere di risparmio.
 - d. Se una persona assicurata va in pensione prima del 1.1.2030 e ritira il capitale, il saldo delle parti non ancora acquisite decade.
 - e. Se una persona assicurata va in pensione prima del 1.1.2030 e decide per un ritiro parziale del capitale il saldo delle parti non ancora acquisite viene adeguato proporzionalmente.
 - f. Se una persona assicurata diventa invalida prima del 1.1.2030, ciò non ha alcun effetto sul trasferimento del premio unico. Questo viene ancora accreditato all'avere di risparmio dell'assicurato.
 - g. Se una persona assicurata decede prima del 1.1.2030 ed il suo avere di risparmio viene versato, l'importo residuo delle parti non ancora acquisite decade.
 - h. In caso di compensazione della previdenza in caso di divorzio, vengono prese in considerazione solo le quote del premio unico acquisite in precedenza.

- i. Se una persona assicurata lascia la cassa pensione Georg Fischer (= cassa pensione fusa) prima del 1° gennaio 2030, l'importo rimanente decade. Se un assicurato viene licenziato dal datore di lavoro prima dell'1.1.2030 per motivi diversi da quelli disciplinari, l'importo residuo delle azioni non ancora acquisite viene immediatamente trasferito sul conto di risparmio.
 - j. Un prelievo anticipato PPA è possibile solo su quote già acquisite del premio unico.
3. Se, durante il periodo di validità delle presenti disposizioni transitorie il grado di copertura secondo l'art. 44 OPP 2 della cassa pensione Georg Fischer scende al di sotto del 95%, l'accredito dei singoli contributi secondo la cifra 2 viene sospeso.
- a. L'accredito dei premi unici secondo il capoverso 2 viene ripreso se il grado di copertura supera il 100%.
 - b. I contributi unici non accreditati durante il periodo della sottocopertura del 95% - 100% ai sensi del capoverso 2 decadono a favore della cassa pensione Georg Fischer.
 - c. Per la determinazione del grado di copertura viene utilizzato il bilancio annuale riveduto.
 - d. Se si verifica un'invalidità o un pensionamento durante una copertura insufficiente senza diritto all'accredito dei premi unici, l'eventuale diritto successivo viene integrato nel conto di risparmio (per le persone invalide) o utilizzato per aumentare la rendita (per i pensionati di vecchiaia e i coniugi).